



**Strategia di Sviluppo Locale (SSL) partecipativo
GAL PESCA E ACQUACOLTURA (GALPA) TOSCANA**

BANDO DI ATTUAZIONE DELL'AZIONE

4D – “Economia circolare, gestione del corpo idrico e delle risorse degli ecosistemi di transizione”

Quadro di riferimento dell'intervento

Priorità FEAMPA	3 - Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura
Obiettivo specifico FEAMPA	3.1 - Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura
Interventi FEAMPA	331214 Attuazione della strategia CLLD
Tipologia intervento	Bando a regia
Obiettivo Specifico SSL	D – “Protezione ripristino della biodiversità acquatica e degli ecosistemi”
Azione SSL	4D – “Economia circolare, gestione del corpo idrico e delle risorse degli ecosistemi di transizione”
Dotazione finanziaria	EURO 260.000,00
Operazioni attivate	21 – Studi e ricerche 28 – Investimenti specifici per migliorare gli habitat acquatici e la biodiversità 47 – Investimenti in tecnologie dell'informazione – Hardware 48 – Investimenti in tecnologie dell'informazione – Software 56 – Progetti Pilota
Beneficiari ammissibili	– Armatori di imbarcazioni da pesca professionale marittima – Imprese di pesca – Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'art. 1 comma 2 D.Lgs 165/2001 – Associazioni di categoria della pesca riconosciute dallo Stato ex art. 2 lett. a) e b) del Decreto Direttoriale n. 17271 del 03.08.2027 – Organismi scientifici/tecnici iscritti all'Anagrafe Nazionale della Ricerche
Termine di presentazione delle domande	Le domande potranno essere presentanti a partire dal giorno 30 ottobre 2025 fino alle ore 13 del 19 dicembre 2025
Termini per la realizzazione del progetto	Il progetto dovrà essere realizzato entro 18 mesi dalla ricezione da parte del beneficiario della nota di concessione del contributo, salvo eventuale ulteriore proroga come da paragrafo H.3.2

SOMMARIO

PRIMA PARTE – NORME RELATIVE ALLE OPERAZIONI ATTIVATE.....	4
1. Oggetto e finalità del Bando	4
2. Soggetti ammissibili e criteri di ammissibilità dei richiedenti	4
2.1. Soggetti ammissibili.....	4
2.2. Criteri di ammissibilità del richiedente	6
3. Attività ammissibili e operazioni finanziabili	8
3.1. Attività ammissibili	8
3.2. Operazioni finanziabili	9
3.3. Criteri di ammissibilità degli interventi e delle operazioni attivabili	11
4. Dotazione finanziaria e intensità di aiuto	12
4.1. Dotazione finanziaria	12
4.2. Intensità di Aiuto.....	12
5. Termine per la presentazione delle domande	13
6. Periodo di eleggibilità della spesa	13
7. Ammissibilità delle spese	13
7.1. Spese ammissibili	13
7.1.1. Costi del personale.....	14
7.1.2. Spese per lavori	15
7.1.3. Spese per beni e servizi	16
7.1.4. Acquisto di edifici	18
7.1.5. Locazione finanziaria	18
7.1.6. Ammortamento	19
7.1.7. Imposta sul valore aggiunto.....	19
7.1.8. Spese generali	19
7.2. Spese non ammissibili	20
8. Criteri di selezione.....	20
9. Coefficiente climatico e ambientale.....	21
10. Indicatori di risultato	21
11. Informativa ai sensi della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 40/2009.....	22
12. Informativa agli interessati ex art. 13 Reg. UE n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”	22
13. Rinvio	23
SECONDA PARTE – NORME GENERALI	24
(A) Riferimenti normativi	24
(B) Soggetti attuatori.....	27
(C) Oggetto e finalità del bando	28
(D) Dotazione finanziaria.....	28
(E) Area territoriale di attuazione.....	28
(F) Ammissibilità, termini e modalità di presentazione delle domande	28
F.1. Requisiti di ammissibilità	28
F.2. Termine di presentazione delle domande	28
F.3. Modalità di presentazione della domanda	28
F.4. Contenuto della domanda	29
F.4.1. Documenti obbligatori	29
F.4.2. Documentazione aggiuntiva	29
F.5. Integrazioni spontanee	31
F.6. Domande irricevibili.....	31
(G) Istruttoria e ammissione al finanziamento.....	32
(H) Anticipi, stati di avanzamento e domanda di liquidazione finale	33
H.1. Anticipi.....	33

H.2.	Domanda di pagamento a stato avanzamento lavori (S.A.L.)	33
H.3.	Liquidazione finale.....	34
H.3.1.	Domanda di liquidazione finale	34
H.3.2.	Proroga del termine per la presentazione della domanda di liquidazione finale	35
H.3.3.	Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione finale	35
H.3.4.	Verifica di ARTEA.....	37
(I)	Modalità di pagamento e giustificativi di spesa	38
(J)	Erogazione del contributo	39
(K)	Varianti e adattamenti tecnici	39
K.1.	Principio generale.....	39
K.2.	Varianti	39
K.3.	Adattamenti tecnici	41
(L)	Cambio di titolarità del soggetto beneficiario.	41
L.1.	Principi generali.....	41
L.2.	Procedura da seguire in caso di cambio di titolarità del beneficiario	42
L.2.1.	Cambio di titolarità prima della liquidazione finale del contributo.....	42
L.2.2.	Cambio di titolarità successivo all'erogazione del saldo finale	42
L.2.3.	Contenuto della comunicazione di subentro.....	42
L.2.4.	Istruttoria	43
(M)	Obblighi e diritti del beneficiario	43
M.1.	Obblighi del beneficiario – Disciplina generale.....	43
M.2.	Obblighi del beneficiario – Vincolo di stabilità di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021 .	44
M.3.	Obblighi del beneficiario ai sensi all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34.....	45
M.4.	Diritti del richiedente e del beneficiario	46
(N)	Verifiche	46
N.1	Principi generali.....	46
N.2.	Controlli sulle richieste di acconto e/o sulle domande di liquidazione dei S.A.L. e di liquidazione finale.....	46
(O)	Decadenza dal sostegno, rinuncia al contributo, rettifica del contributo	47
O.1.	Decadenza dal sostegno.....	47
O.2.	Rinuncia al contributo.....	47
O.3	Rettifica del contributo.....	47
(P)	Ricorsi	48
(Q)	Clausola di salvaguardia	48
(R)	Rinvio	48
	ALLEGATI	49
	Allegato A – Criteri di Selezione	50
	Allegato 1 – Relazione Tecnica	58
	Allegato 2 – Dichiarazione di intenti.....	62
	Allegato 3 – Elenco delle Azioni, quadro riepilogativo delle spese e Piano Finanziario.....	63
	Allegato 4 – Cronoprogramma richieste liquidazioni (anticipo e saldo finale)	67
	Allegato 5 – Dichiarazione di congruità dei costi	68
	Allegato 6 – Assenso del proprietario alla realizzazione dell'intervento	69
	Allegato 7 – Dichiarazione fatture emesse in data antecedente alla presentazione della domanda	70
	Allegato 8 – Dichiarazione liberatoria fornitore.....	71
	Allegato 9: Dichiarazione dell'armatore/impresa di pesca.....	72
	Allegato 10: Facsimile Elenco della documentazione presentata	73

PRIMA PARTE – NORME RELATIVE ALLE OPERAZIONI ATTIVATE

1. Oggetto e finalità del Bando

L'Obiettivo Specifico "D" della SSL del GALPA Toscana affronta la sfida della protezione e conservazione delle risorse biologiche marine attraverso la realizzazione di azioni che contribuiscano agli obiettivi di sostenibilità ambientale declinati a livello europeo e alla transizione verde.

In tale contesto la SSL del GALPA Toscana tiene conto:

- degli obiettivi previsti dalla Politica Comune della Pesca (PCP);
- della Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (MSFD) ed in particolare dell'obiettivo per gli Stati Membri di raggiungere il buono stato ambientale (Good Environmental Status, GES) per le proprie acque marine;
- della Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE;
- delle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 2009/147/CE, dell'attuazione della politica marittima integrata (PMI) dell'UE;
- degli impegni internazionali assunti dall'UE nel settore della governance degli oceani;
- del conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile; delle priorità ambientali enunciate nel Green Deal europeo e nella Strategia dell'UE sulla Biodiversità che tra l'altro promuove l'incremento del 30% della copertura delle Aree protette della superficie terrestre e marina della UE ed il ripristino del 30% degli ecosistemi terrestri e marini e delle azioni previste nei PAF (Prioritized Action Framework) per una più efficace pianificazione delle risorse e delle azioni da realizzare per l'attuazione di Rete Natura 2000; nonché
- delle finalità declinate nella "Raccomandazione relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (2002/413/CE)" del 30 maggio 2002 e nel "Protocollo sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere del Mediterraneo (Protocollo GIZC)" del 2009, al fine di promuovere la protezione, la gestione integrata e lo sviluppo sostenibile delle zone costiere del Mediterraneo, secondo un approccio che riguarda la raccolta e l'integrazione dei dati, la partecipazione attiva dei vari attori coinvolti e lo sviluppo di adeguate politiche in spirito collaborativo e di integrazione.

L'obiettivo "D" si focalizza sulla protezione e il ripristino della biodiversità acquatica e degli ecosistemi acquatici, obiettivo a cui contribuisce direttamente l'azione 4D "Economia circolare, gestione del corpo idrico e delle risorse degli ecosistemi di transizione" attraverso il sostegno a studi, monitoraggi, azioni pilota, aggiornamenti piani di protezione e di gestione delle attività connesse alla pesca e all'acquacoltura in ambienti di transizione (così come definiti dalla lettera h) comma1 dell'art. 54 del D.lgs 152/2006 e individuati dalla normativa regionale di riferimento).

L'intervento è collegato alle disposizioni attuative dell'Azione 1 "Azioni finalizzate al miglioramento dello stato ambientale delle acque" di cui all'Obiettivo Strategico 1.6 FEAMPA 2021-2027.

2. Soggetti ammissibili e criteri di ammissibilità dei richiedenti

2.1. Soggetti ammissibili

I soggetti ammessi a presentare domanda di sostegno ai sensi presente bando, in forma singola o associata, sono:

- **Armatori di imbarcazione da pesca professionale marittima per le operazioni di codice: 21, 28, 47, 48 e 56.**

Le operazioni di codice 21 e 56 dovranno essere svolte in collaborazione con gli Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

Le operazioni di codice 28 potranno essere svolte anche in collaborazione con le AAPP e/o con le Associazioni di categoria della pesca riconosciute dallo Stato ex art.2, lett. a) e b) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3/8/2017 e/o con gli Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche e/o con le Associazioni di protezione ambientale ex art.13 Legge 8/7/1986 e/o con gli Enti Gestori di Aree Natura 2000 relative a aree marine o delle acque interne, di Aree Marine Protette (compresi i Parchi Nazionali e Regionali gestori di Aree Marine Protette) ovvero di aree protette diverse da Natura 2000 ai sensi della Direttiva 2008/56/EC1 (comprese Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM), aree umide che rispondo alla Convenzione Ramsar con habitat marini di rilevanza, e zone di tutela biologica - ZTB);

- **Imprese di pesca per le operazioni di codice: 21, 28, 47, 48 e 56.**

Le operazioni di codice 21 e 56 dovranno essere svolte in collaborazione con gli Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

Le operazioni di codice 28 potranno essere svolte anche in collaborazione con le AAPP e/o con le Associazioni di categoria della pesca riconosciute dallo Stato ex art.2, lett. a) e b) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3/8/2017 e/o con gli Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche e/o con le Associazioni di protezione ambientale ex art.13 Legge 8/7/1986 e/o con gli Enti Gestori di Aree Natura 2000 relative a aree marine o delle acque interne, di Aree Marine Protette (compresi i Parchi Nazionali e Regionali gestori di Aree Marine Protette) ovvero di aree protette diverse da Natura 2000 ai sensi della Direttiva 2008/56/EC1 (comprese Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM), aree umide che rispondo alla Convenzione Ramsar con habitat marini di rilevanza, e zone di tutela biologica - ZTB);

- **Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001 per le operazioni codice: 21, 28, 56.**

Le operazioni codice 28 potranno essere effettuate anche in partenariato con gli armatori di imbarcazioni da pesca (compresi quelli delle acque interne) e/o con le imprese di pesca comprese quelle delle acque interne) e/o con le Associazioni di categoria della pesca riconosciute dallo Stato ex art.2, lett. a) e b) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3/8/2017 e/o con gli Enti Gestori di Aree Natura 2000 relative a aree marine o delle acque interne, di Aree Marine Protette (compresi i Parchi Nazionali e Regionali gestori di Aree Marine Protette) ovvero di aree protette diverse da Natura 2000 ai sensi della Direttiva 2008/56/EC3 (comprese Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM), aree umide che rispondo alla Convenzione Ramsar con habitat marini di rilevanza, e zone di tutela biologica -ZTB).

Le operazioni codice 21 e 56 dovranno essere svolte in collaborazione con gli Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche;

- **Associazioni di categoria della pesca riconosciute dallo Stato ex art. 2 lett. a) e b) del Decreto Direttoriale n. 17271 del 03.08.2027 per le operazioni codice: 21, 28 e 56**

Le operazioni codice 28 potranno essere effettuate anche in partenariato con gli armatori di imbarcazioni da pesca (compresi quelli delle acque interne) e/o con le imprese di pesca comprese quelle delle acque interne) e/o con le AA.PP. ai sensi dell'art.1 comma 2 D.Lgs

165/2001 e/o Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche e le Associazioni di Protezione Ambientale ex art. 13 L. 8 luglio 1987 n. 349 e/o con gli Enti Gestori di Aree Natura 2000 relative a aree marine o delle acque interne, di Aree Marine Protette (compresi i Parchi Nazionali e Regionali gestori di Aree Marine Protette) ovvero di aree protette diverse da Natura 2000 ai sensi della Direttiva 2008/56/EC3 (comprese Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM), aree umide che rispondo alla Convenzione Ramsar con habitat marini di rilevanza, e zone di tutela biologica -ZTB).

Le operazioni codice 21 e 56 dovranno essere svolte in collaborazione con gli Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

- **Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche per le operazioni 21, 28 e 56**

Le operazioni codice 28 devono essere effettuate in partenariato con le imprese di pesca e/o con gli armatori di imbarcazioni da pesca professionale marittima e/o con le AAPP ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs.165/2001 e/o con le Associazioni di categoria della pesca riconosciute dallo Stato ex art.2, lett. a) e b) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3/8/2017 e/o con le Associazioni di protezione ambientale ex art.13 Legge 8/7/1986 e/o con gli Enti Gestori di Aree Natura 2000 relative a aree marine o delle acque interne, di Aree Marine Protette (compresi i Parchi Nazionali e Regionali gestori di Aree Marine Protette) ovvero di aree protette diverse da Natura 2000 ai sensi della Direttiva 2008/56/EC5 (comprese Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM), aree umide che rispondo alla Convenzione Ramsar con habitat marini di rilevanza, e zone di tutela biologica -ZTB).

Le operazioni codice 21 e 56 possono essere svolte in collaborazione con le imprese di pesca e/o con gli armatori di imbarcazioni da pesca professionale marittima (compresa la pesca nelle acque interne) e/o con le AAPP ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs.165/2001 e/o con le Associazioni di categoria della pesca riconosciute dallo Stato ex art.2, lett. a) e b) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3/8/2017 e/o con le Associazioni di protezione ambientale ex art.13 Legge 8/7/1986 n. 349 e/o con gli Enti Gestori di Aree Natura 2000 relative a aree marine o delle acque interne, di Aree Marine Protette (compresi i Parchi Nazionali e Regionali gestori di Aree Marine Protette) ovvero di aree protette diverse da Natura 2000 ai sensi della Direttiva 2008/56/EC6 (comprese Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM), aree umide che rispondo alla Convenzione Ramsar con habitat marini di rilevanza, e zone di tutela biologica -ZTB).

2.2. Criteri di ammissibilità del richiedente

Al momento dell'approvazione della graduatoria di merito che costituisce titolo di ammissione dell'istanza a contributo il soggetto richiedente deve soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità:

- Sede legale e/o operativa del soggetto proponente nel territorio del GALPA ovvero, nel caso di soggetti richiedenti diversi dalle imprese con sede legale e/o operativa al di fuori del territorio del GALPA, le attività devono obbligatoriamente essere realizzate nel territorio del GALPA.
- Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente (escluse le Pubbliche Amministrazioni).
- Nel caso di soggetto beneficiario armatore o impresa di pesca: iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesca.

- Non rientrare nei casi di cui all'art.136, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046; in particolare, in riferimento alla relativa normativa nazionale, il richiedente per poter essere ammesso al sostegno deve soddisfare le seguenti condizioni:
 - o essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (non si applica ai privati proprietari che non svolgono attività di impresa) - articolo 136 del Reg. (UE) n.2018/1046;
 - o essere in regola con gli obblighi fiscali (controllo Agenzia Entrate) - articolo 136 del Reg. (UE) n.2018/1046;
 - o non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001), reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p., gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008), reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999); reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983), omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981), e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione. Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);

- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999); reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983), omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);
 - non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico).
- Non rientrare nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139 ovvero il richiedente non deve:
 - aver commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP; o
 - aver partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento; o
 - commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se la domanda di sostegno è presentata a norma dell'articolo 27 del regolamento citato.
- Nel caso di contributo spettante pari o superiore a € 150.000,00 il soggetto richiedente deve essere in regola con la certificazione antimafia (art. 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs 159/2011 “Nuovo codice antimafia” e ss.mm.ii. Tale requisito non riguarda i richiedenti di diritto pubblico. Il mancato soddisfacimento del requisito comporta la decadenza dal beneficio e la conseguente revoca dell'atto di assegnazione del contributo con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi. Al fine di consentire la verifica del soddisfacimento del requisito in parola è obbligatorio caricare sull'Anagrafe aziendale nel sistema informativo di ARTEA le dichiarazioni necessarie per procedere alla richiesta dell'Informazione Antimafia presso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA).

Gli ulteriori requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente sono indicati nel paragrafo (F1) della seconda parte del Bando.

3. Attività ammissibili e operazioni finanziabili

3.1. Attività ammissibili

Il sostegno di cui alle presenti disposizioni attuative riguarda gli interventi che contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo specifico “Contribuire alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici”.

Il raggiungimento di tale obiettivo specifico, nell'ambito della presente azione, viene attuato attraverso la realizzazione di investimenti per:

- la ristrutturazione delle funzioni naturali dei fiumi finalizzata al recupero dei corridoi ecologici ed al miglioramento gestionale della funzionalità ecologica degli ecosistemi esistenti, per il ripristino delle acque interne e per l'attuazione delle misure di conservazione relative al ripopolamento di specie minacciate da estinzione;

- la realizzazione nei porti pescherecci esistenti ovvero in altre infrastrutture, di adeguate strutture per lo stoccaggio differenziato dei rifiuti marini raccolti dal mare, degli attrezzi da pesca perduti e per quelli dismessi. Per incentivare tale iniziativa si prevedono facilitazioni nei criteri di selezione per l'adeguamento delle infrastrutture portuali;
- il recupero dei rifiuti marini e degli attrezzi da pesca perduti;
- la realizzazione di campagne informative di prevenzione sul danno prodotto dai rifiuti che giungono in mare;
- il monitoraggio di tutti gli attrezzi da pesca immessi sul mercato nonché lo sviluppo di un sistema di tracciatura degli attrezzi da pesca usati per le attività di prelievo e per quelli dismessi, onde valutarne il tasso di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi rispetto a quelli usati;
- l'individuazione di strumenti funzionali alla geolocalizzazione di attrezzi da pesca che esercitano elevati impatti negativi sugli ecosistemi a seguito di perdita in mare (ad es. reti da posta monofilamento e tremagli, nasse, etc), anche attraverso l'utilizzo di prototipi sperimentali;
- lo studio, la progettazione e la creazione di una filiera per le cassette per il pesce per favorire il passaggio dall'utilizzo delle cassette monouso in polistirolo alle cassette lavabili e riutilizzabili;
- lo sviluppo di azioni di formazione degli operatori del settore ittico rispetto agli aspetti di sostenibilità della pesca professionale, in particolare in relazione agli effetti diretti (bycatch) ed indiretti sulle specie protette, gli habitat sensibili e le biocenosi bentoniche, gli ecosistemi marini e i servizi ecosistemici da loro prodotti, gli impatti delle reti fantasma e del marine litter, unitamente agli aspetti di gestione sostenibile delle risorse, ai metodi di mitigazione degli impatti, alla loro efficacia, e alla normativa nazionale ed internazionale;
- ripopolamento diretto di specie minacciate di estinzione.

3.2. Operazioni finanziabili

Nell'ambito degli interventi di cui al punto 3.1. che precede sono attivabili le seguenti operazioni previste dall'Allegato II del Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/79:

Cod. 21- Studi e ricerca

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati ad attività di studio e ricerca di base e sul campo, finalizzate alla protezione e conservazione delle risorse biologiche marine, a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, al monitoraggio, valutazione e miglioramento dello stato ambientale delle acque e degli ecosistemi marini e delle acque interne, al raggiungimento del buono stato ecologico, nonché alla condivisione di best practice sulla sostenibilità ambientale innovative

Cod. 28 – Investimenti specifici per migliorare gli habitat acquatici e la biodiversità

L'operazione sostiene investimenti specifici e puntuali nelle acque marine e interne per migliorare e preservare habitat e biodiversità.

Il mantenimento del buono stato ambientale delle specie e degli habitat potrà essere assicurato attraverso i seguenti investimenti:

- la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine, comprese la loro preparazione e valutazione scientifiche. L'acquisto di una nave da affondare ed utilizzare quale barriera artificiale di protezione non è spesa ammissibile. Sono, pertanto, ammissibili al sostegno solo le seguenti tipologie di investimenti:
 - i. acquisto e, se del caso, installazione di elementi di protezione delle zone marine dalla pesca a strascico;

- ii. acquisto e, se del caso, installazione di elementi di ripristino degli ecosistemi marini degradati;
- iii. costi relativi a lavori preliminari quali prospezione, studi scientifici o valutazioni.
- la costruzione, l'ammodernamento o l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora acquatiche delle acque interne, compresi preparazione, monitoraggio e valutazione scientifici;
- investimenti per una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine attraverso l'installazione degli elementi seguenti o l'adozione di progetti e azioni seguenti:
 - i. ami circolari;
 - ii. dispositivi acustici di dissuasione montati sulle reti;
 - iii. sistemi di esclusione delle tartarughe (Turtle Excluder Device, TED);
 - iv. cavi dotati di bandierine;
 - v. altri sistemi o dispositivi di provata efficacia nella prevenzione delle catture accidentali di animali protetti;
 - vi. formazione dei pescatori in materia di migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine;
 - vii. progetti incentrati sugli habitat costieri di rilevanza per pesci, uccelli e altri organismi;
 - viii. eventualmente, progetti incentrati su aree rilevanti per la riproduzione dei pesci, quali le zone umide costiere;
 - ix. sostituzione degli attrezzi da pesca esistenti con attrezzi da pesca a impatto ridotto, possono essere ammissibili al sostegno i costi relativi a nasse e trappole, jigging e pesca con lenza a mano.
 - investimenti per una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche delle acque interne;
 - la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, quali il ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili, comprese la loro preparazione scientifica e valutazione. In tale ambito sono compresi investimenti relativi a:
 - i. programmi di prova delle tecniche innovative di monitoraggio, in particolare:
 - sistemi di controllo elettronico a distanza, come telecamere a circuito chiuso (CCTV) o sistemi di controllo video, per il monitoraggio e la registrazione delle catture accidentali di animali protetti;
 - registrazione di dati oceanografici quali temperatura, salinità, plancton, proliferazione di alghe o torbidità;
 - mappatura delle specie alloctone invasive;
 - azioni, anche sotto forma di studi, di prevenzione e controllo dell'espansione delle specie alloctone invasive;
 - ii. incentivi finanziari per l'installazione a bordo di dispositivi di registrazione automatica per il monitoraggio e la registrazione di dati oceanografici quali temperatura, salinità, plancton, proliferazione di alghe o torbidità;
 - iii. misure di riduzione dell'inquinamento fisico e chimico;

- iv. misure di riduzione di altre pressioni fisiche, tra cui il rumore sottomarino antropogenico, che incidono negativamente sulla biodiversità;
- v. misure di conservazione di carattere positivo finalizzate alla protezione e alla conservazione della flora e della fauna, compresi la reintroduzione o il ripopolamento con specie autoctone, in applicazione dei principi dell'infrastruttura verde di cui alla comunicazione della Commissione "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa" – COM(2013) 249 final, del 6.5.2013;
- vi. misure di prevenzione, controllo o eliminazione delle specie alloctone invasive.

Cod. 47 - Investimenti in tecnologie dell'informazione - hardware

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati ad avvicinare i pescatori alle istituzioni e renderli costantemente aggiornati su adempimenti, normative. È altresì finanziato l'acquisto di hardware necessario alla realizzazione del progetto, finalizzato a titolo esemplificativo alle attività di mappatura e valutazione degli ecosistemi acquatici, ai programmi di monitoraggio, alla registrazione dei dati oceanografici, ai programmi di contabilità ambientale, ed in genere di supporto alle attività che contribuiscono alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici. Gli investimenti potranno altresì prevedere spese per l'acquisto di hardware finalizzato alla partecipazione a corsi di formazione a distanza

Cod. 48- Investimenti in tecnologie dell'informazione - software

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati ad avvicinare i pescatori alle istituzioni e renderli costantemente aggiornati su adempimenti, normative; è altresì finanziato l'acquisto di software finalizzati alle attività di mappatura e valutazione degli ecosistemi acquatici, ai programmi di monitoraggio, alla registrazione dei dati oceanografici, ai programmi di contabilità ambientale, ed in genere di supporto alle attività che contribuiscono alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici. Gli investimenti potranno altresì prevedere spese per l'acquisto di software finalizzato alla partecipazione a corsi di formazione a distanza.

Cod. 56-Progetti pilota

Nell'ambito di questa operazione si sosterranno gli investimenti innovativi finalizzati alla realizzazione di azioni pilota, cioè iniziative relative ad una implementazione iniziale su piccola scala, sia per migliorare lo stato ambientale delle acque, che per potenziare la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici. Sono compresi ad esempio investimenti innovativi per il monitoraggio di tutti gli attrezzi da pesca immessi sul mercato nonché per lo sviluppo di un sistema di tracciatura degli attrezzi da pesca usati nelle attività di prelievo e per quelli dispersi, onde valutarne il tasso di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi rispetto a quelli usati anche attraverso l'utilizzo di prototipi sperimentali. Lo studio, la progettazione e la creazione di una filiera per le cassette per il pesce per favorire il passaggio dall'utilizzo delle cassette monouso in polistirolo alle cassette lavabili e riutilizzabili.

3.3. Criteri di ammissibilità degli interventi e delle operazioni attivabili

Le operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 1.6 "Contribuire alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici" del FEAMPA 21-27.

Gli interventi proposti devono essere coerenti con l'obiettivo D – "Protezione e ripristino della biodiversità acquatica e degli ecosistemi" della Strategia di Sviluppo Locale del GALPA, ed in particolare con l'Azione 4D "*Economia circolare, gestione del corpo idrico e delle risorse degli ecosistemi di transizione*".

Gli interventi proposti devono riguardare una o più aree umide e/o aree di transizione ricomprese nel territorio del GALPA. A titolo esemplificativo, rientrano tra le aree di transizione presenti nel territorio del GALPA le seguenti aree:

- Ombrone - Foce (GR)
- Bruna – Foce / Ponti di Badia (GR)
- Diaccia Botrona – Padule (GR)
- Burano – Interno Lago (GR)
- Orbetello – Laguna di Levante (GR)
- Orbetello – Laguna di Ponente (GR)
- Emissario di San Rocco (GR)
- Padule Bolgheri (LI)
- Cornia Valle – Foce (LI)
- Canale Burlamacca (LU)
- Fiume Serchio – Migliarino (PI)
- Arno – Foce / Ponte della Vittoria (PI)

Qualora gli interventi siano attuati in Aree Natura 2000, gli stessi devono essere realizzati nel rispetto dei quadri di azione prioritari (*Priorized Action framework*) istituiti ai sensi della Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE e/o della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE.

4. Dotazione finanziaria e intensità di aiuto

4.1. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente bando, comprendente quota UE, Stato e Regione, è pari a € 260.000,00.

I limiti minimi e massimi di spesa finanziabile sono riportati nella tabella che segue:

	Importo minimo	Importo massimo
Azione 4D “Economia circolare, gestione del corpo idrico e delle risorse degli ecosistemi di transizione”	€ 40.000	€ 120.000

Il GALPA si riserva di integrare le risorse pubbliche previste per il presente Bando mediante eventuali economie o risorse aggiuntive disponibili nella Strategia di Sviluppo Locale (SSL), nel rispetto delle caratteristiche ed entità di aiuto di cui al presente bando, qualora le domande di contributo pervenute ed ammissibili risultassero in eccedenza rispetto alle risorse stanziare.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

L’azione attua quanto previsto dall’art. 27 del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili così come indicato al punto 4.4 delle Disposizioni Attuative, Obiettivo Specifico 1.6, Azione 1.

4.2. Intensità di Aiuto

In deroga a quanto previsto dal paragrafo 1 dell’art. 41 del Reg. (UE) 2021/1139, ai sensi dell’Allegato III del Reg. (UE) 2021/1139 è prevista l’applicazione dell’aliquota indicata nella tabella che segue

Nr riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
10	Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma degli articoli 23 e 25 e nell'ambito della priorità 4	100%

5. Termine per la presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore giorno 30 ottobre 2025 fino alle ore 13 del 19 dicembre 2025. Le domande presentate oltre detto termine saranno considerate irricevibili.

La domanda dovrà essere presentata mediante compilazione e sottoscrizione della Dichiarazione Unica Aziendale ("DUA") sul portale dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura ("ARTEA") con le modalità telematiche (firma elettronica qualificata o firma digitale, purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato) di cui al decreto ARTEA n. 70 del 30.06.2016 e ss.mm.ii.

In caso di oggettiva necessità è consentita la sottoscrizione autografa della DUA debitamente compilata previa stampa in PDF del documento che, una volta sottoscritto, dovrà essere caricato sul sistema informatico ARTEA.

6. Periodo di eleggibilità della spesa

Sono ammissibili al contributo le spese sostenute da un beneficiario entro i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno da parte del beneficiario.

Non possono essere ammesse al sostegno del FEAMPA le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che la domanda a valere sui bandi finanziati dal FEAMPA sia stata presentata dal soggetto beneficiario, a prescindere dal fatto che i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

A titolo esemplificativo, un'operazione si considera completata o pienamente attuata:

- nel caso di domande riguardanti esclusivamente interventi strutturali, quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa (a tale scopo occorre allegare documentazione come ad es. data di chiusura dei lavori del cantiere, bolla di trasporto dei materiali, perizia giurata, dichiarazione di un tecnico abilitato dalla quale risulti lo stato di avanzamento dei lavori ecc.);
- nel caso di domande riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature con la fornitura dell'ultima attrezzatura e l'effettiva utilizzabilità delle attrezzature. Sarà considerata opera materialmente conclusa qualora il mancato funzionamento sia imputabile al soggetto beneficiario (a tale scopo occorre allegare documentazione come ad es. documento di trasporto con evidenza del numero di matricola ecc.);
- nel caso di domande riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che interventi strutturali, quando entrambe le fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) sono soddisfatte;
- nel caso di domande riguardanti opere edilizie l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa e utilizzabile, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa.

In ogni caso, per progetti iniziati antecedentemente alla data di presentazione della domanda, le opere/acquisti/interventi ecc., devono essere reciprocamente funzionali.

Le spese riferite ad opere/acquisti/interventi ecc. iniziati antecedentemente la data di presentazione della domanda ma non conclusi a detta data, possono essere considerate ammissibili a contributo solo se il funzionamento e/o l'operatività delle relative opere/acquisti/interventi dipendono da interventi ancora da realizzare.

I progetti che comprendono spese per interventi già realizzati potranno non essere ammessi o ammessi parzialmente qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente capoverso.

7. Ammissibilità delle spese

7.1. Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza. Sono riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute entro i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno da parte del beneficiario e riguardanti operazioni

non concluse alla data di presentazione dell'istanza, come stabilito dall' art. 193 del Regolamento finanziario n. 1046 del 18 luglio 2018 inerente il principio di non retroattività e dall'art.63 del Reg. (UE) n.2021/1060, fermo restando l'ammissibilità della stessa.

Nell'ambito delle operazioni di cui al punto 3 che precede, le principali categorie di spese ammissibili riguardano i seguenti costi, purché strettamente attinenti e necessari all'attuazione del progetto:

1. Costi del personale;
2. Spese per lavori;
3. Spese per beni e servizi;
4. Acquisto di terreni;
5. Acquisto di edifici;
6. Locazione finanziaria;
7. Ammortamento;
8. Imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui lo stesso rappresenti un costo reale;
9. Spese generali.

Le condizioni generali di ammissibilità di tutte le categorie di spese sopra elencate sono riportate nelle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, PN FEAMPA 2021-2027 consultabile al seguente link:

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/14152293/Linee+guida+spese+ammissibili+FEAMPA_04.03.2024.pdf/d2ece1ca-61cc-fd1c-31ec-bc742571d975?t=1724928230628.

In particolare, in relazione all'ammissibilità e alla rendicontazione delle spese in caso di Partenariati Pubblico Privato e di Accordi tra Pubbliche Amministrazioni si fa riferimento ai punti 3 e 4 delle summenzionate Linee Guida.

Per ulteriori informazioni sulle tipologie e ammissibilità di costi relativi ad attività di informazione e comunicazione si fa riferimento alle Linee Guida su costi ammissibili per informazione e comunicazione per determinate operazioni a valere sul PN FEAMPA 21-27, consultabile al seguente link:

<https://www.galpatoscana.it/wp-content/uploads/2025/04/linee-guida-spese-informazione-comunicazione-12-10-2023.pdf>.

Per tutto quanto non riportato in dette linee guida si fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 10 marzo 2025, n. 66, recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027.

7.1.1. Costi del personale

I costi del personale si dividono in due categorie di costi: costi del personale dipendente e costi del personale esterno, se non legato da un rapporto di lavoro dipendente. I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati a un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, a condizione che i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Al fine di determinare i costi diretti per il personale si può calcolare una tariffa oraria in uno dei modi seguenti:

- dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;

- dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata in conformità delle norme nazionali applicabili menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella decisione di nomina.

Quando si applica la tariffa oraria, il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non può superare il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria; l'applicazione della suddetta metodologia di calcolo della tariffa oraria per i costi diretti del personale sarà valutata in analogia a quanto previsto per le Opzioni semplificate in materia di costi.

Qualora non siano disponibili, i costi del lavoro annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati o dall'atto di impiego, debitamente rapportati a un periodo di dodici mesi.

Per le unità di personale che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. In caso di persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo pieno, detta percentuale è pari al 100 per cento. Ai fini dell'attestazione del tempo impiegato per determinare l'importo della spesa ammissibile per le persone impiegate nell'ambito dell'operazione, il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce la percentuale fissa applicata all'operazione.

Si evidenzia che il costo annuo o mensile lordo del lavoro per il personale è rappresentato dalla retribuzione lorda, determinata in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali, comprensiva, nel rispetto dei contratti collettivi, delle retribuzioni in natura e le altre indennità aggiuntive, nel rispetto dei contratti collettivi, le tasse e i contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori, nonché dagli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli oneri differiti. È ammissibile la spesa relativa anche solo ad alcune delle voci sopra citate o parte delle stesse.

7.1.2. Spese per lavori

Le spese per lavori sono ammesse esclusivamente per le operazioni coerenti e nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa del Prezzario Regionale o dell'ordine di riferimento, vigente al momento della pubblicazione del bando. Tali voci di spesa sono quelle utilizzate nel computo metrico di progetto, per l'operazione nel suo complesso, redatto dal tecnico progettista.

Per le categorie di lavori non riportate nel Prezzario, sono ammissibili i c.d. "Nuovi Prezzi", che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla "NP"). Non sono ammissibili al finanziamento le spese per "Nuovi Prezzi" concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili al Prezzario del soggetto attuatore vigente. Ogni "Nuovo Prezzo" deve essere supportato da apposita analisi prezzi sottoscritta ovvero perizia asseverata del tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta, e la congruità del nuovo prezzo determinato.

Il soggetto attuatore potrà comunque richiedere n. 3 preventivi per l'affidamento dei lavori, fermo restando i prezzi massimi previsti dal prezzario; a tal proposito ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile. Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non sono imputabili ad un unico centro decisionale, l'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione dei preventivi si basa sugli indici presuntivi concreti individuati dalla giurisprudenza con riferimento alla situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016 o all'art. 95, comma 1, lett. d) tra i quali rientrano i casi in cui le ditte hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, fanno capo ad uno stesso gruppo, le loro sedi amministrative o legali hanno gli stessi indirizzi, e svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

7.1.3. Spese per beni e servizi

Per l'acquisizione di beni e servizi il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle forniture di beni e servizi, come di seguito illustrata. I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni.

Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto a presentare preventivi afferenti ad almeno tre (3) diversi operatori economici, salvo i casi in cui è d'obbligo applicare le norme previste dal Codice degli appalti (D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.). La richiesta di preventivo deve essere corredata da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione. I preventivi presentati devono essere in corso di validità, per i beni non ancora acquistati e per i servizi non ancora realizzati.

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alle linee guida di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

La richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiesti una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa e comprovata, ai sensi di legge, dal richiedente.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non sono imputabili ad un unico centro decisionale, l'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione dei preventivi si basa sugli indici presuntivi concreti individuati dalla giurisprudenza con riferimento alla situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016 o all'art. 95, comma 1, lett. d) tra i quali rientrano i casi in cui le ditte hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, fanno capo ad uno stesso gruppo, le loro sedi amministrative o legali hanno gli stessi indirizzi, e svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

In particolare, per quanto riguarda le spese per beni e servizi, si riporta, a titolo esemplificativo, una **lista indicativa ma non esaustiva** delle spese ammissibili:

- costi collegati alla rimozione dal mare degli attrezzi da pesca perduti;
- acquisto e, se del caso, installazione a bordo di sistemi di raccolta e stoccaggio dei rifiuti;
- predisposizione di programmi di raccolta dei rifiuti per i pescatori partecipanti, compresi incentivi finanziari;
- acquisto e, se del caso, installazione nei porti di pesca di sistemi di stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti;
- campagne di comunicazione, d'informazione e di sensibilizzazione per incoraggiare i pescatori e altri portatori d'interesse a partecipare a progetti di rimozione degli attrezzi da pesca perduti;
- formazione dei pescatori;
- acquisto e, se del caso, installazione di elementi di protezione delle zone marine dalla pesca a strascico;
- acquisto e, se del caso, installazione di elementi di ripristino degli ecosistemi marini degradati;
- spese per lavori preliminari quali prospezione, studi scientifici o valutazioni;
- spese per l'acquisto di individui a diversi stadi di formazione ai fini del ripopolamento delle specie autoctone minacciate di estinzione;
- acquisto o, se del caso, installazione di: ami circolari; dispositivi acustici di dissuasione montati sulle reti; sistemi di esclusione delle tartarughe; cavi dotati di bandierine; altri sistemi o dispositivi di provata efficacia nella prevenzione delle catture accidentali di specie protette;

- costi collegati alla formazione dei pescatori in materia di migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine;
- costi collegati a progetti vertenti sugli habitat costieri di rilevanza per pesci, uccelli e altri organismi, nonché sulle zone di rilevanza per la riproduzione dei pesci, quali le zone umide costiere;
- acquisto di attrezzi da pesca a impatto ridotto, e costi relativi a nasse e trappole, jigging e pesca con lenza a mano;
- investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari, progettazione, etc. (ad es. chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici);
- costi necessari al ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili, comprese la loro preparazione scientifica e valutazione;
- costi per programmi di prova delle tecniche innovative di monitoraggio, in particolare:
 - o sistemi di controllo elettronico a distanza, come telecamere a circuito chiuso (CCTV) o sistemi di controllo video, per il monitoraggio e la registrazione delle catture accidentali di animali protetti;
 - o registrazione di dati oceanografici quali temperatura, salinità, plancton, proliferazione di alghe o torbidità;
 - o mappatura delle specie alloctone invasive;
 - o azioni, anche sotto forma di studi, di prevenzione e controllo dell'espansione delle specie alloctone invasive;
- acquisto, per l'installazione a bordo, di dispositivi di registrazione automatica per il monitoraggio e la registrazione di dati oceanografici quali temperatura, salinità, plancton, proliferazione di alghe o torbidità;
- costi collegati a misure di riduzione dell'inquinamento fisico e chimico;
- costi collegati a misure di riduzione di altre pressioni fisiche, tra cui il rumore sottomarino antropogenico, che incidono negativamente sulla biodiversità;
- costi collegati a misure di conservazione di carattere positivo finalizzate alla protezione e alla conservazione della flora e della fauna, compresi la reintroduzione o il ripopolamento con specie autoctone, in applicazione dei principi dell'infrastruttura verde di cui alla comunicazione della Commissione in materia;
- costi collegati a misure di prevenzione, controllo o eliminazione delle specie alloctone invasive;
- acquisto di attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni
- retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento;
- spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- servizi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione di report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);
- spese per servizi di noleggio di imbarcazioni, da utilizzare ad esempio per il recupero dei rifiuti marini, per il monitoraggio dei parametri di interesse, ovvero per l'installazione di elementi di ripristino degli ecosistemi marini. Il valore del nolo potrà essere parametrato rispetto al consumo del carburante, al numero delle unità imbarcate/presenti a bordo ed al tempo di utilizzo per finalità di ricerca e studio.

7.1.4. Acquisto di edifici

Per quanto riguarda l'acquisto di edifici, i costi relativi agli edifici sono riconosciuti solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per gli interventi; se gli edifici non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita per gli interventi, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata degli interventi, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

In ogni caso, l'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici del FEAMPA, costituisce una spesa ammissibile purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:

- a) che sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche e edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
- b) che la perizia giurata di cui alla precedente lettera a) espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- c) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
- d) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di gestione;
- e) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione;
- f) l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss del Codice civile tra il beneficiario e l'alienante l'edificio.

7.1.5. Locazione finanziaria

Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, purché direttamente connessa all'operazione, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui il beneficiario sia il concedente:
 - 1) il sostegno è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
 - 2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
 - 3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo;
 - 4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al sostegno; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
 - 5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
 - 6) l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
 - 7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;
- b) nel caso in cui il beneficiario sia l'utilizzatore:

- 1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile; nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- 2) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
- 3) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;
- c) qualora il regime di aiuti di Stato applicabile imponga l'obbligo di acquistare i beni oggetto del leasing:
 - 1) l'atto di conferimento dell'aiuto contiene una clausola per l'esercizio obbligatorio dell'opzione di acquisto del bene da parte del locatario o prevede un periodo minimo di locazione equivalente alla durata di vita utile del bene oggetto del contratto;
 - 2) l'esercizio dell'opzione di acquisto deve concretizzarsi al più tardi al termine del contratto di locazione;
 - 3) se il riscatto non è effettuato dal locatario, entro il termine di scadenza del contratto di leasing, il beneficiario dell'aiuto si impegna per iscritto a rimborsare l'aiuto concesso in relazione al leasing finanziario, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato;
- d) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retro locazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

7.1.6. Ammortamento

Le spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture, calcolate conformemente alla normativa vigente, sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti giustificativi con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili, quando rimborsati nella forma di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del CPR;
- b) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- c) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

7.1.7. Imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nei casi in cui rappresenti un costo reale per l'azienda.

7.1.8. Spese generali

Si tratta di spese collegate all'operazione/i finanziata/e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente azione/intervento:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie e le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- i costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.);
- ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico, purché direttamente afferenti a dette operazioni;
- spese di materiale di consumo per la realizzazione dell'intervento entro i limiti del costo unitario previsto per legge.

7.2. Spese non ammissibili

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili operazioni o spese escluse dal sostegno ai sensi del Reg. (UE) 2021/1139 ed in particolare dell'art.13.

Non sono, inoltre, ammissibili i seguenti costi:

- a) acquisto di imbarcazioni da sommergere e utilizzare come barriera artificiale;
- b) costruzione e manutenzione di dispositivi di concentrazione dei pesci (FAD);
- c) gli interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
- d) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%;
- e) l'imposta sul valore aggiunto («IVA») qualora sia recuperabile da parte dell'azienda;
- f) i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
- g) i costi relativi al trasferimento di proprietà di un'impresa;
- h) i deprezzamenti e le passività;
- i) gli interessi di mora;
- j) i contributi in natura;
- k) le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono altresì ammissibili le spese per la delocalizzazione, come definite all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014.

8. Criteri di selezione

I criteri di valutazione e selezione delle domande ("Criteri di Selezione") e i relativi punteggi sono riportati nell'**ALLEGATO A** del presente Bando.

Saranno considerate ammissibili le domande che abbiano conseguito un **punteggio non inferiore a 40**. Le domande che conseguono tale punteggio concorrono alla formazione della graduatoria a condizione di soddisfare tutti gli altri requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2 che precede.

I punteggi riferiti criteri di selezione devono essere arrotondati alla seconda cifra decimale.

In caso di partenariato, i requisiti di cui ai Criteri Trasversali "T" e ai Criteri Specifici del Richiedente "SR" devono sussistere in capo al soggetto capofila.

9. Coefficiente climatico e ambientale

La seguente tabella riporta le percentuali di contribuzione dell'intervento oggetto del presente Bando alla mitigazione climatica e ambientale. I valori si riferiscono alla percentuale calcolata sulla quota di finanziamento UE.

Intervento	Codice	Coefficiente %	
		Climatico	Ambientale
Promozione delle condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	116101	100	100

Il soggetto richiedente è tenuto a compilare l'apposita sezione della DUA relativa agli indicatori ambientali previsti per le operazioni attivate.

10. Indicatori di risultato

Gli indicatori di risultato previsti per la valutazione del risultato delle operazioni, ai sensi dell'Allegato I del Reg. (UE) 2021/1139, sono i seguenti:

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
21	CR 21	Serie di dati e consulenze messe a disposizione	Numero
28	CR10	Azioni che contribuiscono a un buono stato ecologico, compresi il ripristino della natura, la conservazione, la protezione degli ecosistemi, la biodiversità, la salute e il benessere degli animali	Numero di azioni
47, 48	CR 19	Azioni volte a migliorare la capacità di governance	Numero di azioni
56	CR 10	Azioni che contribuiscono a un buono stato ecologico, compresi il ripristino della natura, la conservazione, la protezione degli ecosistemi, la biodiversità, la salute e il benessere degli animali	Numero di azioni

Gli indicatori dovranno essere definiti in fase di presentazione della domanda e rendicontati a chiusura dell'intervento.

11. Informativa ai sensi della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 40/2009

L'ufficio responsabile del procedimento istruttorio della domanda di aiuto è il GALPA Toscana C/o Farmaremma - Via Giordania 227, 58100 Grosseto.

Il funzionario responsabile del procedimento è Roberto Seghi – indirizzo di posta elettronica info@farmaremma.it.

L'ufficio responsabile del procedimento di assegnazione del contributo è il Settore “Attività faunistico venatoria, pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione costiera (FLAGS), pesca nelle acque interne” della regione Toscana, Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale – Via di Novoli 26, 50127 Firenze.

Il funzionario responsabile del procedimento è il dirigente Marco Ferretti – indirizzo di posta elettronica: marco.ferretti@regione.toscana.it.

L'ufficio responsabile del procedimento di liquidazione è il settore “Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali” dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA); il funzionario responsabile è il Dirigente Simone Sabatini indirizzo di posta elettronica: simone.sabatini@artea.toscana.it.

L'ufficio responsabile del procedimento di erogazione è il settore “Gestione sistemi informatici e finanziari ed esecuzione pagamenti” dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA); il funzionario referente è Sabrina Del Vanga (PEQ Ragioneria ARTEA) - indirizzo di posta elettronica: sabrina.delvanga@artea.toscana.it.

La predisposizione e la manutenzione sul sistema informativo della modulistica per la presentazione delle domande sono a cura di ARTEA.

Il procedimento istruttorio ha inizio il giorno seguente a quello indicato come data ultima per la presentazione delle domande di contributo o dalla data di ricevimento della domanda di liquidazione finale.

I richiedenti possono prendere visione degli atti del procedimento presso l’Ufficio responsabile del procedimento.

12. Informativa agli interessati ex art. 13 Reg. UE n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali dei richiedenti, che saranno raccolti al fine di assegnare le risorse FEAMPA ai soggetti che presenteranno le istanze ai sensi del presente Bando saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine si informa che:

1. Titolari del trattamento sono:

a) GALPA Toscana (dati di contatto: Via Giordania 227, 58100 Grosseto; info@pec.farmaremma.it) per i trattamenti relativi alle seguenti attività: procedimento istruttorio delle domande di aiuto;

b) Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo 10, 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) per i trattamenti relativi alle seguenti attività: approvazione graduatoria, assegnazione contributi;

c) Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) (dati di contatto: Via Bardazzi 19/21, 50127 Firenze, artea@cert.legalmail.it) per i trattamenti relativi alle seguenti attività: liquidazione contributi a titolo di anticipo, S.A.L. e saldo.

I Titolari tratteranno i dati personali ai sensi dell'art. 6 del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato dal Titolare e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

3. Il conferimento dei dati da parte del richiedente è facoltativo e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione al bando. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e saranno utilizzati per implementare il portale SI.GE.PA/ARTEA e resi disponibili ai soggetti interessati a vario titolo all'attuazione del FEAMPA secondo quanto previsto dal Documento di Attuazione regionale approvato con SGR 148 del 19/02/2024 e ss.mm.ii. Saranno eventualmente diffusi mediante pubblicazione su BURT della graduatoria dei progetti ammessi e sulla sezione Amministrazione trasparente del sito del GALPA Toscana.

4. I dati dei richiedenti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento, della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale e di ARTEA per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, se previsto.

5. Il richiedente ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati di ciascun Titolare:

per GALPA Toscana: dpo@farmaremma.it

per Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it

per ARTEA: dpo@artea.toscana.it

6. Il richiedente può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

13. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente Prima Parte del Bando, si rinvia alla Seconda Parte del Bando.

SECONDA PARTE – NORME GENERALI

(A) Riferimenti normativi

Regolamenti UE (Fondi SIE)

- TFUE – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01).
- Regolamento (UE) n. 1139/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi (FEAMPA 2021-2027), la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) n. 1004/2017.
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- Regolamento (UE Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
- Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei.
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/79 della Commissione del 19 gennaio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione, la trasmissione e la presentazione dei dati di attuazione a livello di operazione.
- Regolamento Delegato (UE) 2022/2181 della Commissione del 29 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno.
- Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)

- Regolamento (CE) 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Regolamento (CE) 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e

ss.mm.ii.

- Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
- Regolamento (CE) n. 1005/2008 DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 e ss.mm.ii.
- Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 847/96, (CE) 2371/2002, (CE) 811/2004, (CE) 768/2005, (CE) 2115/2005, (CE) 2166/2005, (CE) 388/2006, (CE) 509/2007, (CE) 676/2007, (CE) 1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE) 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) 2847/93, (CE) 1627/94 e (CE) 1966/2006.
- Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 1954/2003, (CE) 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) 2371/2002 e (CE) 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio.
- Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria). Regolamento di esecuzione (UE) 2022/45 della Commissione del 13 gennaio 2022 recante esecuzione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito di detto Fondo.
- Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

Normativa nazionale

- D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.
- D.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” aggiornato e ss.mm.ii.
- D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997 n. 357, concernente l'attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003) e ss.mm.ii.
- D. Lgs n. 196 del 30 marzo 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali: recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e ss.mm.ii.
- D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 – Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38 e ss.mm.ii.

- D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008).
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).
- D. Lgs 13 ottobre 2010, n. 190 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010.
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n. 226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214).
- D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014, n. 193 Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n. 4 del 7-1-2015).
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016). Legge 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (G.U. n. 10 del 14 gennaio 1994).
- D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 - "Codice della giustizia contabile adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (G.U. n. 209 del 7.9.2016 - S.O. n. 41).
- D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013).
- DM n. 233337 del 04 maggio 2023. Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e le Regioni e Province autonome in qualità di Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021- 2027.

Normativa Regionale

- Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura) e successive modifiche ed integrazioni.
- Legge Regionale 19 novembre 1999, n. 60 (istitutiva dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) e ne individua le competenze e le attribuisce le funzioni di organismo pagatore.
- Delibera di Giunta Regionale n. 846 del 24/07/2023. FEAMPA 2021-2027 – Attuazione regionale: individuazione del Referente per la Regione Toscana della Autorità di Gestione FEAMPA, avvio delle procedure di attuazione della priorità 3 strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) per la selezione dei Gruppi di azione locale della Pesca e

Acquacoltura (GAL); approvazione schema di convenzione tra Regione Toscana (OI) e DG Pesca del MASAF (AdG).

- Delibera di Giunta Regionale n.1514 del 18/12/2023. Legge Regionale n.60/1999 art.7 e 14 ter, approvazione indirizzi della Giunta Regionale ad ARTEA per l'elaborazione del programma di attività dell'anno 2024 con proiezione pluriennale - Attribuzione della funzione di organismo pagatore per gli interventi di cui alla DGR 955/2023.
- Delibera di Giunta Regionale n.148 del 19/02/2024. FEAMPA 2021-2027 – Approvazione Documento di Attuazione Regionale (D.A.R.) FEAMPA e individuazione del Referente regionale dell'Autorità Contabile.

Normativa GAL pesca ed Acquacoltura

- Avviso Pubblico per la selezione dei gruppi di azione locale nel settore della pesca e delle relative Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) pubblicato dalla Regione Toscana sul BURT 175 del 09/08/2023.
- L'art. 10 dell'ATS GALPA Toscana del 16/10/2023 con cui è stato conferito a F.A.R. Maremma il ruolo di capofila con mandato gratuito, collettivo, anche nell'interesse del mandatario e pertanto irrevocabile ai sensi dell'art. 1723 c.c., nonché con rappresentanza per lo svolgimento di tutte le attività di gestione amministrativa e finanziaria del GALPA Toscana
- Decreto Dirigenziale R.T. n. 23457 del 27/10/2023 che riconosce il F.A.R. Maremma in qualità di capofila dell'ATS GAL Pesca ed Acquacoltura (GALPA) Toscana.
- La Convenzione stipulata il 04/03/2024 tra la Regione Toscana ed il GALPA Toscana rappresentato dal suo capofila F.A.R. Maremma Scarl.
- Il Regolamento Interno del GALPA Toscana approvato con delibera del Comitato Direttivo del 29/04/2024.
- La delibera del Comitato Direttivo del GALPA Toscana del 07/07/2025 che approva lo schema del bando a regia in attuazione dell'Azione della SSL 4D "Economia circolare, gestione del corpo idrico e delle risorse degli ecosistemi di transizione".

(B) Soggetti attuatori

Autorità di Gestione (AdG):

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

L'Autorità di Gestione per il PN FEAMPA 2021-2027 individuata a livello nazionale, con D.M. n. 0667224 del 30 dicembre 2022, è il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. Il Responsabile è il Direttore Generale.

Organismo Intermedio (O.I.) delegato:

- Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale competente per la gestione delle risorse assegnate, approvazione delle graduatorie, assegnazione dei contributi, approvazione delle varianti, proroghe ed eventuali rinunce.
- ARTEA- (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura) quale soggetto competente per l'istruttoria tecnica di 1° livello, contabile ed amministrativa, propedeutica alla liquidazione dei contributi, alla loro erogazione ed eventuali recuperi di somme indebitamente percepite.

Soggetto attuatore:

- **GAL Pesca e Acquacoltura (GALPA) Toscana** competente per le istruttorie di ammissibilità delle domande di aiuto e per la redazione della proposta di graduatoria da trasmettere al Settore regionale competente.

(C) Oggetto e finalità del bando

L'oggetto e la finalità del presente del presente bando sono specificati al **punto 1 della Prima Parte del Bando**.

(D) Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie messe a disposizione del presente bando sono specificate al **punto 4.1 della Prima Parte del Bando**. Dette risorse potranno essere incrementate qualora vengano accertate ulteriori disponibilità economiche nell'ambito della SSL.

(E) Area territoriale di attuazione

Se non diversamente previsto nella Prima Parte del Bando al punto 3.3, le azioni previste all'interno di questo obiettivo specifico dovranno essere realizzate nel territorio dei comuni che aderiscono al partenariato del GALPA Toscana.

(F) Ammissibilità, termini e modalità di presentazione delle domande

F.1. Requisiti di ammissibilità

I soggetti ammessi a partecipare al presente Bando sono indicati al **punto 2.1 e 2.2 della Prima Parte del Bando**.

Un soggetto ammissibile può presentare un'unica domanda. A tal fine, si considerano presentate dal medesimo soggetto le domande proposte dal medesimo raggruppamento temporaneo ancorché con diverso capofila.

Nel caso di domande presentate da un raggruppamento temporaneo, un medesimo soggetto può rivestire il ruolo di capofila in un solo raggruppamento pena la non ricevibilità di tutte le domande presentate.

Nel caso di enti di ricerca il soggetto che può rivestire il ruolo di capofila di un solo raggruppamento temporaneo è rappresentato dai singoli dipartimenti, istituti, centri di ricerca afferenti all'unità centrali.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti al momento dell'ammissione della domanda al contributo che coincide con l'approvazione definitiva della graduatoria di merito e mantenuti sino al momento della liquidazione finale.

I requisiti di ammissibilità di cui all'art. 11 del Reg. UE n.1139/2021 dovranno essere mantenuti per il periodo di 5 anni successivi alla data del decreto di liquidazione finale. La perdita dei requisiti determina la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali. La verifica del mantenimento di detti requisiti verrà effettuata dall'OI su tutti i progetti beneficiari dei contributi FEAMPA anche attraverso l'acquisizione di specifiche dichiarazioni rese da parte del beneficiario ai sensi del DPR 445/2000 e controllo delle medesime dichiarazioni secondo la normativa vigente.

F.2. Termine di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al Bando devono essere presentate, a pena di irricevibilità, nei termini indicati al **punto 5 della Prima Parte del Bando**.

F.3. Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al presente Bando dovranno essere presentate mediante compilazione e sottoscrizione della relativa Dichiarazione Unica Aziendale ("DUA") presente sul sistema informatico ARTEA previa costituzione del fascicolo aziendale presso un centro autorizzato (CAA).

La sottoscrizione della domanda dovrà avvenire secondo le modalità telematiche (firma elettronica qualificata o firma digitale con certificato rilasciato da un certificatore accreditato) di cui al decreto Artea n. 70 del 30.06.2016 e ss.mm.ii.

La sottoscrizione con firma autografa è consentita unicamente in caso di necessità e urgenza mediante stampa della DUA, sottoscrizione e scannerizzazione in formato PDF del documento sottoscritto che dovrà essere caricato nella sezione "Documenti" del portale ARTEA.

F.4. Contenuto della domanda

F.4.1. Documenti obbligatori

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, pena irricevibilità della domanda:

- relazione tecnica del progetto/operazione in cui devono essere riportati gli obiettivi ed il programma dell'intervento, le operazioni attivate con evidenza del tipo di attività svolta, della qualifica del personale utilizzato, ecc. redatta secondo l'**Allegato 1**.
- ove la candidatura si presenti in forma collettiva, il capofila del progetto deve presentare dichiarazione di intenti a costituire un Accordo di partenariato formalmente costituito (ATS, ATI o Contratto di Rete) da stipulare entro 45 giorni dall'atto di assegnazione del contributo, ovvero copia dell'accordo di collaborazione se già presente (**Allegato 2**). Il soggetto capofila individuato nell'ambito del raggruppamento presenta l'istanza, rappresenta i partecipanti alla proposta progettuale ed è l'unico interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con il GALPA Toscana, Regione Toscana ed ARTEA ai fini dell'attuazione di un progetto. Il Capofila segue la realizzazione della proposta progettuale, cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi del progetto. L'Allegato 2 può essere presentato sia con firma congiunta che disgiunta dei partecipanti alla candidatura.

F.4.2. Documentazione aggiuntiva

Di seguito si riporta la documentazione aggiuntiva da allegare alla domanda che, se non presentata non è motivo di esclusione, ma verrà richiesta in sede di istruttoria della domanda di contributo:

- quadro economico degli interventi/iniziativa redatto secondo l'**Allegato 3** ;
- cronoprogramma finanziario (**Allegato 4**) relativo alla previsione delle richieste di liquidazioni (anticipo, saldo finale) previste nella prima parte del bando;
- elenco della documentazione allegata alla domanda;
- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è richiesta per le aziende di nuova costituzione;
- per i soggetti che fanno il primo ingresso nel settore, un piano aziendale e una relazione sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;
- per le persone giuridiche, delibera/atto dal quale risulta l'autorizzazione del rappresentante legale a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;
- qualora nel progetto siano coinvolte imbarcazioni, licenza di navigazione, licenza di pesca e ruolino in corso di validità di ciascuna imbarcazione aderente all'iniziativa;
- qualora siano previsti interventi su terreni e fabbricati e/o interventi a misura
 - elaborati grafici dell'intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post),
 - planimetrie, piante, sezioni e prospetti;
 - mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;
 - computo metrico estimativo delle opere con annessa specificazione della fonte utilizzata per la quantificazione, ovvero Prezziario lavori ufficiale della Regione Toscana in vigore al momento della presentazione della domanda;
 - relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;

- titoli di disponibilità/concessione, debitamente registrati, compresa l'area su cui insistono gli investimenti, da cui si evinca la disponibilità dei beni/strutture/fondi alla data di presentazione della domanda. I titoli di disponibilità relativi all'affitto dovranno risultare registrati alla data della presentazione della domanda;
- dichiarazione a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere, nonché all'iscrizione dei relativi vincoli (**Allegato 6**);
- relazione redatta da un tecnico abilitato dalla quale risulti chiaramente se il progetto per essere realizzato necessita o meno di relazione di VIA e/o di permessi/autorizzazioni indicando in quest'ultimo caso lo stato dell'iter per la loro acquisizione nonché l'ente competente per il rilascio;
- in caso di spese per progettazione e/o consulenze, comprese quelle per la progettazione afferente all'istanza, documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione dei tre preventivi, ecc.;
- copia del documento d'identità in corso di validità, da produrre unitamente alle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. 82/2005 del richiedente o suo rappresentante legale o del tecnico progettista qualora le dichiarazioni fornite non siano firmate digitalmente.

Tutta la documentazione richiesta la redazione da parte di un professionista deve essere sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

In caso di acquisto di beni e servizi dovrà essere presentata copia di tre preventivi corredati da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione con allegata relazione a firma del legale rappresentante relativa alla scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura. Qualora la scelta non ricada sul preventivo più economico, detta scelta dovrà essere supportata da una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi per cui non è stato possibile reperire almeno 3 preventivi compilando il modello di cui all'**Allegato 5**. Inoltre:

- i preventivi presentati devono essere in corso di validità per i beni non ancora acquistati e per i servizi non ancora realizzati;
- la scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi;
- ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile qualora le motivazioni rese dal richiedente con la relazione giustificativa non siano ritenute valide in fase di istruttoria;
- in ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono operare regolarmente, essere specializzate e qualificate nonché iscritte alla Camera di Commercio per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta;
- la richiesta presentazione di tre preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione coperti da privativa/esclusiva industriale e/o commerciale o nel caso di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiesti possa essere fornito da un unico soggetto. L'unicità del fornitore deve essere certa e comprovata dal richiedente;
- i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non siano imputabili ad un unico centro decisionale. L'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione dei preventivi si basa sulla verifica:
 - della presenza nella compagine sociale delle ditte fornitrici del medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza;
 - dell'appartenenza delle ditte fornitrici ad uno stesso gruppo. In caso di Accordo di partenariato, i partecipanti all'accordo sono assimilati alle ditte facenti parte allo stesso gruppo;
 - salvo casi da valutare, della coincidenza delle sedi amministrative, o legali;
 - dello svolgimento di attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

Con la DUA il richiedente:

- 1) rilascia le dichiarazioni obbligatorie relative agli impegni, i requisiti e i vincoli a carico del soggetto richiedente (**punto 2.1 e 2.2 della Prima Parte del Bando**);
- 2) compila la sezione relativa ai Criteri di Selezione;
- 3) compila la sezione relativa agli indicatori di risultato di cui al **punto 10 della Prima Parte del Bando**;
- 4) compila il quadro monitoraggio, contenente le varie sezioni con i dati richiesti da trasferire a SIGEPA.

Con riferimento ai Criteri di Selezione, nella relativa sezione della DUA vanno indicati i requisiti posseduti e gli elementi specifici del progetto necessari per l'attribuzione dei relativi punteggi. Per i criteri che prevedono la determinazione del punteggio attraverso il rapporto tra costo obiettivo tematico e costo totale dell'investimento, occorre:

- nella sezione "Criteri di selezione" della DUA, selezionare le caselle corrispondenti allo specifico criterio;
- utilizzare il foglio di calcolo (Tabella Investimenti FEAMPA collegata a bando) scaricabile nella sezione Documenti della DUA per calcolare il punteggio relativo al criterio selezionato inserendo gli importi di spesa relativi agli investimenti tematici e a quelli non tematici;
- allegare il foglio di calcolo compilato alla documentazione trasmessa con la DUA;
- inserire i punteggi calcolati nella casella relativa ai criteri tematici selezionati.

I singoli criteri di selezione richiesti e i relativi punteggi inseriti in DUA non potranno essere modificati in alcun modo salvo il caso di rettifica in caso di mancato o parziale riconoscimento da parte dell'ufficio competente in fase di istruttoria.

Con riferimento ai documenti di cui al **punto F.4** che precede, la documentazione, scansionata in formato PDF a partire dai documenti originali, dev'essere aggiornata ed in corso di validità alla data di presentazione della domanda, scaricabile e leggibile una volta stampata.

La documentazione che per la sua specificità non dovesse risultare trasmissibile per via telematica (impossibilità di scansione e caricamento in domanda su ARTEA), potrà essere inoltrata tramite raccomandata A/R al GAL Pesca e Acquacoltura Toscana – Via Giordania 227 – 58100 – Grosseto entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande; sulla busta contenente la documentazione deve essere riportato il numero della domanda indicato dal sistema ARTEA.

F.5. Integrazioni spontanee

Il richiedente, dopo la presentazione della domanda di sostegno, è tenuto a comunicare tempestivamente agli uffici del GALPA TOSCANA, eventuali integrazioni riguardanti i dati contenuti nella domanda e/o nella documentazione allegata in relazione alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e alla valutazione dei criteri di selezione richiesti.

Le suddette integrazioni non possono comportare un aumento dei punteggi o, più in generale, un vantaggio per il richiedente mentre, al contrario, ne potranno determinare una diminuzione, sia in termini di assegnazione di priorità assolute che in decremento dei punteggi attribuiti per priorità relative. Le integrazioni, inoltre, non saranno prese in considerazione se presentate successivamente alla pubblicazione della graduatoria.

F.6. Domande irricevibili

Sono irricevibili, e pertanto considerate non ammissibili a finanziamento *ab origine*, le domande:

- presentate successivamente alla scadenza del termine;
- presentate con modalità diverse da quelle di cui al punto F.3 che precede;
- prive della sottoscrizione con le modalità indicate al punto F.3 che precede;
- prive delle dichiarazioni obbligatorie previste dal bando;

- prive dell'Allegato 1 – Relazione tecnica descrittiva del progetto;
- prive dell'Allegato 2 - Dichiarazione di intenti in caso di candidatura in forma collettiva o copia dell'accordo di collaborazione se già presente.

(G) Istruttoria e ammissione al finanziamento

A ciascuna domanda verrà attribuito un codice univoco che verrà comunicato al proponente entro dieci giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione previsto dal bando. Il codice alfanumerico comunicato dovrà essere indicato in tutta la corrispondenza successiva.

Entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione previsto dal bando le competenti strutture del GALPA Toscana provvedono a:

- verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità specifici riportati al **punto 2.1 e 2.2 della Prima Parte del Bando**;
- conformemente alla normativa vigente, acquisire la documentazione obbligatoria in capo ad altre amministrazioni (es. DURC, informativa antimafia, verifica delle duplicazioni del finanziamento, ecc.) a comprova delle autodichiarazioni rese;
- procedere, secondo la normativa vigente, al controllo delle eventuali dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000;
- procedere all'esame delle caratteristiche tecnico-economiche di ciascuna domanda di sostegno, ivi compresa la rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
- assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza, sulla base dei Criteri di Selezione previsti dal Bando, ai fini della formazione della graduatoria.

Le domande irricevibili e/o inammissibili vengono archiviate con provvedimento motivato. Dell'archiviazione viene data comunicazione al soggetto richiedente. In caso di archiviazione per mendace dichiarazione il soggetto istruttore procede alle necessarie comunicazioni alle Autorità giudiziarie competenti.

Nel caso in cui si renda necessario acquisire ulteriori informazioni inerenti il progetto o nel caso in cui la documentazione tecnica prevista dal Bando non risulti completa, le competenti strutture del GALPA Toscana provvedono a richiedere al soggetto richiedente l'integrazione della documentazione trasmessa. Si precisa che il punteggio richiesto nella DUA in fase di compilazione della sezione Criteri di Selezione è immodificabile. L'istruttoria potrà confermare o ridurre i singoli punteggi inseriti in DUA.

Le integrazioni dovranno essere inviate dal soggetto richiedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ente preposto. La richiesta di integrazioni sospende i termini per l'istruttoria che riprendono a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta.

La mancata o incompleta trasmissione della documentazione richiesta in sede di integrazione può comportare:

- la non attribuzione totale o parziale di un punteggio ai fini della formazione della graduatoria; e/o
- la non ammissione totale o parziale di investimento e/o una spesa; e/o
- il rigetto della domanda.

Le domande giudicate ammissibili che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a quello indicato al punto 8 della Prima Parte del Bando concorrono alla formazione della graduatoria. La graduatoria è redatta tenendo conto dei punteggi assegnati a ciascuna domanda in relazione ai Criteri di Selezione previsti dal Bando. In caso di parità di punteggio si applica il criterio di precedenza della minore età del legale rappresentante del soggetto beneficiario. In caso di più rappresentanti legali si calcola l'età media.

La graduatoria indica le domande ammesse e finanziabili in base alle risorse disponibili e all'ordine di graduatoria e le domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse.

La graduatoria è approvata dal competente Organo del GALPA Toscana secondo le procedure indicate dal Regolamento Interno. La graduatoria e la conseguente assegnazione dei contributi, previa valutazione del Settore regionale competente è approvata con atto amministrativo del medesimo Settore e pubblicata sul BURT. Successivamente il Settore regionale invia ai soggetti beneficiari, ad ARTEA e al GALPA le relative note di assegnazione dei contributi.

Ad ogni domanda ammessa a finanziamento sarà attribuito un Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi della Delibera CIPE n.24 del 29 settembre 2004. Il codice CUP dovrà essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi al progetto oggetto della domanda.

Le informazioni relative a ciascun soggetto beneficiario sono inserite nel SIGEPA – Sistema Italiano per la Pesca e l'Acquacoltura.

(H) Anticipi, stati di avanzamento e domanda di liquidazione finale

H.1. Anticipi

Gli anticipi, secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/1060, possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso.

La richiesta di anticipo dev'essere presentata tramite la piattaforma informatica ARTEA entro 60 giorni dalla data di invio della nota di assegnazione del contributo.

In casi di interventi presentati da Accordi di partenariato, la domanda di anticipo dovrà essere presentata dal soggetto capofila anche per le spese sostenute direttamente dai partner dell'accordo. ARTEA provvederà all'erogazione del contributo unicamente a tale soggetto capofila, il quale provvederà, in base all'accordo stipulato, a ridistribuire la somma ricevuta fra i partner.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari al 100% di quello richiesto a titolo di anticipazione; tale garanzia sarà emessa in favore di ARTEA, utilizzando il modello pubblicato sul sito di ARTEA al seguente indirizzo: <https://www1.artea.toscana.it/sezioni/servizi/modulistica/default.asp>.

In caso di polizze firmate con firma autografa del contraente e dal fideiussore, è necessaria la consegna dell'originale cartaceo al protocollo di ARTEA (a mano o tramite raccomandata). Nel caso di polizze firmate digitalmente dal contraente e dal fideiussore, queste possono essere trasmesse ad ARTEA via PEC.

H.2. Domanda di pagamento a stato avanzamento lavori (S.A.L.)

La domanda di pagamento a titolo di S.A.L., da presentarsi esclusivamente sul sistema ARTEA, contiene la richiesta di erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito della rendicontazione di una parte dei lavori/acquisti già effettuati.

In casi di interventi presentati da Accordi di partenariato, la domanda di pagamento a titolo di S.A.L. dovrà essere presentata dal soggetto capofila anche per le spese sostenute direttamente dai partner dell'accordo. ARTEA provvederà all'erogazione del contributo unicamente a tale soggetto capofila, il quale provvederà, in base all'accordo stipulato, a ridistribuire la somma ricevuta fra i partner.

Può essere presentata **una sola richiesta di pagamento a titolo SAL**. Detta richiesta è possibile solo per progetti per i quali è ammessa al contributo FEAMPA una spesa di importo pari o superiore a euro 50.000,00.

La richiesta di pagamento a titolo di S.A.L. dovrà essere riferita ad opere/interventi funzionanti e funzionali a quanto previsto dal progetto ammesso a contributo; qualora tale requisito non sia rispettato, il relativo contributo, potrà essere erogato solo in fase di rendicontazione finale.

La richiesta di pagamento a titolo di S.A.L. dev'essere presentata entro 6 mesi dalla data di invio della nota di assegnazione del contributo pena la non ricevibilità della richiesta stessa. La richiesta di pagamento a titolo di S.A.L. può essere presentata anche da soggetti beneficiari che abbiano già percepito parte del contributo a titolo di anticipo. Pertanto, si distinguono le seguenti casistiche:

- a) erogazione del S.A.L. nel caso di anticipo già erogato. In tale ipotesi lo stato di avanzamento lavori deve aver raggiunto almeno il 50% della spesa ammissibile totale. Le spese rendicontate devono coprire almeno quanto già erogato a titolo di anticipo più la quota richiesta a titolo di S.A.L.
- b) erogazione del S.A.L. nel caso di anticipo non erogato. In tale ipotesi lo stato di avanzamento può essere richiesto a condizione che le spese rendicontate rappresentino uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile totale.

Alla richiesta di pagamento a titolo di S.A.L. dovranno essere allegati:

- i documenti elencati al successivo **punto H.3.3.**, ove pertinenti alle spese rendicontabili;
- una relazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario e relativa documentazione tecnica connessa;
- l'elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa;
- le fatture quietanzate, nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità.

Il soggetto istruttore della richiesta di pagamento a titolo di S.A.L.:

- prende atto della documentazione presentata;
- determina l'importo da erogare, al netto di un eventuale anticipo già percepito dal beneficiario;
- programma, obbligatoriamente, una visita di controllo sul luogo di realizzazione degli investimenti al fine di verificarne l'effettivo avanzamento.

Per le sole richieste con esito negativo si provvede alla comunicazione delle motivazioni al soggetto beneficiario tramite PEC.

H.3. Liquidazione finale

H.3.1. Domanda di liquidazione finale

La domanda di liquidazione finale, da presentarsi esclusivamente sulla piattaforma informatica ARTEA, contiene la richiesta di erogazione del pagamento a titolo di saldo. La domanda di liquidazione deve pervenire entro il termine di conclusione del progetto indicato nella nota di assegnazione.

Per la data di presentazione della domanda fa fede la data di ricezione nel sistema ARTEA.

Entro tale termine gli interventi devono, inderogabilmente, essere realizzati a norma di legge, fatturati e pagati.

Fatto salvo l'obbligo di completare, fatturare e pagare gli interventi entro il suddetto termine, è possibile presentare la domanda di liquidazione finale oltre al termine suddetto e comunque entro un massimo di 30 giorni di calendario. In questo caso è prevista una penale pari al 3% sul contributo da liquidare.

La presentazione della domanda di pagamento finale oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza prevista e dell'eventuale proroga concessa ai sensi di quanto previsto al successivo punto H.3.2, comporta la revoca del contributo integrale ed il recupero di eventuali somme già erogate a titolo di anticipo e/o acconto.

Nella domanda di liquidazione finale può essere rendicontato un importo inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, anche a seguito di variante approvata, purché tale riduzione risulti conforme a quanto

previsto nel paragrafo K. In ogni caso dovrà essere dimostrato e riconosciuto il funzionamento e la funzionalità degli investimenti realizzati.

In casi di interventi presentati da Accordi di partenariato, la domanda di liquidazione finale dovrà essere presentata dal soggetto capofila anche per le spese sostenute direttamente dai partner dell'accordo. ARTEA provvederà all'erogazione del contributo unicamente a tale soggetto capofila, il quale provvederà, in base all'accordo stipulato, a ridistribuire la somma ricevuta fra i partner.

H.3.2. Proroga del termine per la presentazione della domanda di liquidazione finale

La richiesta di proroga, debitamente giustificata dal soggetto beneficiario, dovrà essere presentata, esclusivamente sulla piattaforma informatica ARTEA, entro i 30 giorni precedenti la data di conclusione del progetto indicata nella nota di assegnazione.

Alla richiesta, dovranno essere allegati il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché l'illustrazione dello stato di attuazione del progetto sia dal punto di vista fisico che finanziario.

Potrà essere richiesta una sola proroga.

Ulteriori richieste di proroga, sempre riguardanti il termine di presentazione della domanda di liquidazione finale, saranno valutate caso per caso e saranno ritenute ammissibili solo se determinate da eventi eccezionali o da cause di forza maggiore non imputabili al richiedente e debitamente documentate. La durata complessiva delle proroghe non potrà comunque superare il 50% della tempistica autorizzata e riportata nell'atto di concessione del contributo.

L'avvenuta presentazione della richiesta di proroga nel sistema informativo di ARTEA deve essere comunicata, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di liquidazione finale, via PEC all'indirizzo info@pec.farmaremma.it del GALPA Toscana che procederà alla relativa istruttoria.

Il GALPA Toscana valuta l'ammissibilità della proroga richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della PEC e comunica gli esiti della valutazione al beneficiario, al Settore regionale competente ed ARTEA. Il GALPA Toscana avrà cura di registrare gli esiti della proroga nel sistema informativo Artea entro i successivi 10 giorni.

Qualora il progetto abbia ricevuto un pagamento anticipato, la proroga potrà essere concessa solo in seguito alla contestuale proroga della scadenza della polizza presentata a garanzia dell'anticipazione richiesta.

H.3.3. Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione finale

La domanda di liquidazione finale dovrà essere corredata, mediante caricamento nella sezione "Documenti" del modello di istanza presente sul portale ARTEA, della seguente documentazione:

- relazione tecnico/descrittiva dell'intervento realizzato con il dettaglio degli investimenti previsti e realizzati dando evidenza delle eventuali varianti o adattamenti tecnici realizzati e degli obiettivi raggiunti;
- elaborati grafici (tecnici, architettonici, strutturali etc..) ove necessario;
- nel caso di lavori a misura, computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori e comprensivo della contabilità degli eventuali beni e servizi forniti direttamente dal richiedente o dai suoi coadiuvanti. Il documento deve evidenziare le eventuali differenze rispetto al computo metrico iniziale, nonché, nel caso di fornitura diretta di beni e servizi, delle modalità con cui gli stessi sono stati eseguiti, specificando i mezzi tecnici impiegati, il materiale autoprodotta e l'idoneo personale utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;
- ove pertinente, copia della dichiarazione di regolare esecuzione delle opere strutturali a firma del direttore lavori, così come presentata al Comune;

- ove pertinente, indicazione degli estremi dei permessi (con esclusione del permesso a costruire e della VIA) e/o delle autorizzazioni (incluso lo studio di incidenza di cui al paragrafo “Norme di protezione ambientale”) necessari alla realizzazione degli interventi (o titolo equivalente nel caso di enti pubblici);
- ove necessario, comunicazione al Comune di fine lavori o dichiarazione del tecnico relativa all’effettiva data di fine lavori;
- documentazione fotografica pre e post realizzazione del progetto, tale da permettere la valutazione dell’intervento realizzato;
- per le opere/interventi che lo richiedono: (a.) certificazione di agibilità ovvero dichiarazione in merito del direttore dei lavori; (b.) certificazione di conformità dell’impiantistica elettrica (se non compreso nel certificato di agibilità); (c.) certificazione di conformità dell’impiantistica idrotermosanitaria (se non compreso nel certificato di agibilità);
- ove pertinente copia di eventuali contratti di appalto dei lavori con relativo elenco prezzi;
- copia delle fatture relative ad acquisti e servizi inerenti il progetto, corredate dai relativi documenti di pagamento; le fatture quietanzate ed i documenti di spesa da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità dovranno riportare:
 - a) l’ intestazione al beneficiario;
 - b) la specifica dicitura “**PN FEAMPA 2021-2027 - C.U.P._____**”. In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato ed il numero di matricola di fabbricazione. Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva accompagnata da una ricognizione descrittiva dell’oggetto ed eventuali foto. Qualora le fatture siano state emesse in data antecedente a quella di pubblicazione del bando la fattura potrà non riportare la dicitura sopraindicata ma dovrà essere accompagnata da una dichiarazione rilasciata dal fornitore riportante la suddetta dicitura, l’oggetto del bene, il numero di matricola (se esistente) e l’avvenuto pagamento della fattura con riferimento alla modalità di pagamento adottata;
 - c) l’importo della spesa con distinzione dell’IVA;
 - d) la data di emissione che dev’essere compatibile con l’intervento in cui è inserita;
 - e) i dati fiscali di chi ha emesso la fattura/documento per inquadrarne la pertinenza con l’operazione finanziata;
- copia dell’atto di acquisto, nel caso di acquisto di terreni/edifici;
- copia delle certificazioni attestanti che le macchine, le attrezzature, gli impianti produttivi e idrotermosanitari rispondono alle norme CE;
- eventuale dichiarazione di non recuperabilità dell’IVA ai sensi della normativa nazionale in materia;
- dichiarazioni liberatorie, come da **Allegato 8**, emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
- documenti di pagamento relativi ad onorari di professionisti che hanno prestato la propria opera nell’assistenza e/o progettazione degli interventi ed eventuale copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- ulteriore documentazione inerente autorizzazioni, pareri, ecc. indicata in fase di assegnazione del contributo o ritenuta necessaria da parte di ARTEA allo scopo di accertare la regolarità delle opere realizzate;
- ogni altra documentazione prevista dalle specifiche azioni attivate nel bando.

Per quanto riguarda le fatture si specifica quanto segue:

- a) le fatture emesse prima della data di presentazione della domanda sul portale ARTEA dovranno risultare accompagnate da una dichiarazione del soggetto beneficiario rilasciata secondo il modello di cui all’**Allegato 7** del presente Bando;

- b) le fatture emesse a partire dalla data di presentazione della domanda sul portale ARTEA e fino al ricevimento del CUP CIPE dovranno riportare obbligatoriamente nella loro versione originale il numero di **CUP ARTEA** rilasciato dal sistema informatico ARTEA (diverso dal CUP CIPE di cui al punto c) che segue;
- c) le fatture emesse a partire dalla data di ricevimento, da parte del beneficiario, del Codice Unico di Progetto **CUP CIPE** di cui alla Delibera CIPE n.24 del 29 settembre 2004, dovranno obbligatoriamente riportare detto CUP nella loro versione originale.

Le fatture che non risulteranno in linea con le indicazioni riportate ai soprarichiamati punti a), b) e c) non saranno considerate ai fini della determinazione del contributo da erogare in fase di liquidazione a titolo di S.A.L. e/o liquidazione finale.

N.B. Il CUP CIPE e/o il CUP ARTEA deve essere sempre presente, preferibilmente nella descrizione della fattura, PENA LA NON AMMISSIBILITA' DELLA SPESA. Si precisa inoltre che il CUP è un elemento obbligatorio che deve accompagnare tutta la vita del progetto; il codice dovrà essere specificato su ogni documento riferito al progetto stesso e dovrà, quindi, essere richiamato obbligatoriamente su tutti i documenti, di qualsiasi natura: amministrativo, finanziario, contabile (avvisi, bandi di gara, ordini, mandati, fatture, ecc.) che saranno prodotti nelle varie fasi di realizzazione del progetto.

È fatto obbligo di garantire la tracciabilità dei pagamenti.

Le fatture per le quali non sarà possibile determinare la tracciabilità del pagamento non potranno essere considerate ai fini della determinazione del contributo da erogare in fase di liquidazione a titolo di S.A.L. e/o liquidazione finale.

La documentazione che, per la sua specificità (fuori formato A3-A4), non può essere allegata in forma elettronica sul sistema ARTEA, dovrà essere trasmessa tramite raccomandata A/R all'Ufficio competente dell'ARTEA – Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, via Ruggero Bardazzi 19/21 – 50127 Firenze (FI) entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

H 3.4. Verifica di ARTEA

ARTEA, preliminarmente alla liquidazione finale e fermo restando i controlli previsti dalla normativa nazionale, verifica:

- a) la permanenza del possesso dei requisiti di ammissibilità nonché la permanenza dei punteggi riferiti ai criteri di selezione riconosciuti in fase di ammissibilità dei Criteri di Selezione indicati in DUA;
- b) la posizione debitoria del soggetto beneficiario nei confronti di ARTEA e, qualora riscontri la sussistenza di debiti, eroga il contributo riconosciuto al netto dell'importo da recuperare.

ARTEA provvede altresì a richiedere e/o acquisire (se dovuti):

- copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- visura camerale aggiornata del soggetto beneficiario per verificare il pieno esercizio dell'attività;
- documentazione antimafia ai sensi della normativa vigente e secondo gli indirizzi della circolare regionale Prot. 0440848 del 27/11/2019;
- ogni altro documento e/o dichiarazione richiesto per l'ammissione a contributo.

La verifica di ARTEA può dare luogo a rideterminazione dell'ammissione a contributo e/o revisione della graduatoria di merito relativa al Bando.

Nel caso in cui si renda necessario acquisire ulteriori informazioni e/o documentazione inerenti il progetto, il richiedente dovrà trasmettere eventuali integrazioni, nei termini e nelle modalità indicate da parte degli uffici di ARTEA.

Nel caso di mancata o tardiva trasmissione degli elementi integrativi richiesti, ritenuti necessari per una corretta e completa istruttoria della domanda di liquidazione finale, il soggetto beneficiario decade

parzialmente o totalmente dai benefici ad esso assegnati in relazione all'entità e/o gravità delle carenze o incompletezze riscontrate.

Ove il saldo tra il contributo riferito alla spesa ammessa e le erogazioni effettuate a titolo di anticipo e/o S.A.L. risulti negativo, saranno avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

(l) Modalità di pagamento e giustificativi di spesa

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi il soggetto beneficiario, eccetto per le operazioni ricadenti in opzioni semplificate in materia di costi, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle spese sostenute, dovrà utilizzare una delle seguenti modalità di pagamento producendo la documentazione indicata:

- a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il soggetto beneficiario deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria contenente il CRO di riferimento;
- b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il soggetto beneficiario deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione;
- c) Bollettini CBILL e PAGOPA;
- d) Ricevuta Bancaria (RIBA): il soggetto beneficiario deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:
 1. il numero proprio di identificazione;
 2. la data di emissione;
 3. la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta);
 4. i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
 5. l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza;
 6. l'indicazione del CUP (Codice Unico di Progetto);
- e) Carta di credito/debito: il soggetto beneficiario deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta del pagamento e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente/carta di credito o debito, le ultime 4 cifre della carta di credito l'importo, la data della transazione, l'avvenuto addebito dell'importo delle operazioni eseguite con la carta di credito o debito, l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita;
- f) Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale). Inoltre, occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sotto forma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre, occorre

inserire nella dichiarazione, redatta sotto forma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo con l'indicazione del tempo dedicato da ciascun soggetto, in termini percentuali, allo svolgimento di tali attività.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il soggetto il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie, redatte secondo il modello dell'**Allegato 8** emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura e, in generale, forme di pagamento diverse da quelle indicate.

Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

Tutti i documenti e i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la verifica. L'elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa e i giustificativi di pagamento. L'elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa, i giustificativi di pagamento e la presenza di eventuali varianti/adattamenti tecnici rispetto al progetto iniziale.

In fase di controllo sarà verificata la corrispondenza delle copie inviate con l'originale delle fatture e/o della documentazione contabile equivalente.

Gli originali dei documenti di spesa devono essere conservati per almeno 5 anni a partire dal 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda di liquidazione finale. L'eventuale necessità di prolungamento di detto periodo potrà essere comunicato da parte della Regione Toscana in data antecedente detto termine.

(J) Erogazione del contributo

ARTEA eroga il saldo del contributo e/o l'anticipazione finanziaria, entro i termini previsti dalla normativa in materia. In particolare, ai sensi di quanto previsto all'art.132 del Regolamento UE n.1303/2013, il beneficiario riceverà, tramite mandato di pagamento con quietanza, gli importi richiesti a titolo di acconto, di S.A.L. o di saldo entro 80 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda di pagamento. Tali termini sono interrotti nel caso in cui, per le relative domande, siano dovute e/o richieste integrazioni istruttorie o documentali.

(K)Varianti e adattamenti tecnici

K.1. Principio generale

Gli interventi previsti nelle domande ammesse a contributo devono essere realizzati conformemente a quanto approvato pena:

- la decadenza della stessa domanda con conseguente revoca dei contributi assegnati e/o recupero di quelli eventualmente già erogati;
- la non ammissibilità delle spese relative agli investimenti non conformi a quelli approvati.

Ciò, fatte salve le varianti approvate o gli adattamenti tecnici non rilevanti di cui ai paragrafi che seguono.

K.2. Varianti

Sono consentite varianti in corso d'opera a condizione che:

- l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva; e
- i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità originarie dell'iniziativa progettuale; e
- l'articolazione delle varianti mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Sono da intendersi come varianti:

- lo spostamento della localizzazione dell'investimento;
- il cambio del beneficiario, come meglio specificato nel **paragrafo L** che segue;
- le modifiche tecniche apportate alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto (es. in un quadro di ammodernamento di un progetto attraverso l'acquisto di attrezzature, sostituzione di attrezzature ammesse a contributo con altre di diversa tipologia);
- modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più investimenti o attività che possono comportare anche una variazione della spesa tra investimenti/attività superiore al 20% della spesa complessiva, al netto delle spese generali, del progetto ammesso e riportato nell'atto di assegnazione.

Non sono ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni.

La richiesta di variante, salvo nei casi di cambio di titolarità dell'azienda o del beneficiario di cui al successivo paragrafo:

- dev'essere presentata nel sistema informativo di ARTEA e comunicata con successiva PEC all'indirizzo info@pec.farmaremma.it, almeno 60 giorni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di liquidazione finale;
- dev'essere corredata della documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche richieste;
- deve contenere un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originariamente approvata con quella proposta in sede di variante;
- non può comportare in alcun modo l'aumento del contributo originariamente riconosciuto;
- non può riguardare un importo superiore al 40% del costo totale dell'intervento finanziato al netto delle spese generali. Eventuali deroghe alla suddetta soglia del 40% potranno essere consentite solo in presenza di cause eccezionali o di eventi imprevisi o imprevedibili non imputabili al richiedente e debitamente documentate, che saranno indicati nel provvedimento di concessione delle stesse.

Qualora la variante comporti un aumento del costo ammesso originariamente per l'intero progetto, la differenza di costo rimane a totale carico del beneficiario.

Le richieste di variante vengono valutate dal GALPA Toscana entro 60 giorni dal ricevimento della PEC. L'approvazione è subordinata alla verifica:

- della coerenza con gli obiettivi della domanda approvata,
- del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito che consenta la permanenza della domanda stessa nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati.

Nel corso della valutazione delle varianti può essere richiesta documentazione tecnica integrativa o altri documenti utili. Tale documentazione integrativa dev'essere fornita dal soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla richiesta. In tal caso il termine di 60 giorni previsto per la valutazione della richiesta di variante è calcolato a partire dalla data di ricevimento di tale documentazione da parte del GALPA Toscana.

Il GALPA Toscana comunica gli esiti della valutazione al competente settore regionale per l'acquisizione del relativo parere preliminare alla loro approvazione. La Regione Toscana avrà cura di inviare al beneficiario, al GALPA Toscana ed ARTEA apposita nota di ammissibilità/non ammissibilità

della variante richiesta. Il GALPA Toscana registrerà l'esito della variante nel sistema informativo ARTEA.

La realizzazione di una variante non autorizzata, accertata in sede di esame della domanda di liquidazione finale, comporta in ogni caso il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso. Il progetto oggetto di variante non autorizzata potrà usufruire del contributo originariamente assegnato per la parte non oggetto di variazione a condizione che l'iniziativa progettuale, a seguito di detta variante, conservi la sua funzionalità nel rispetto dell'obiettivo originario. In caso contrario si procederà alla revoca degli eventuali benefici concessi ed al recupero delle risorse eventualmente già erogate.

K.3. Adattamenti tecnici

Gli adeguamenti tecnici che non alterano le finalità e gli elementi che hanno reso finanziabile la domanda:

- possono essere eseguiti senza autorizzazione;
- devono comunque essere evidenziati nella domanda di liquidazione finale;
- sono ammessi previa valutazione della riconducibilità alla categoria degli adeguamenti tecnici nell'ambito del procedimento di liquidazione finale.

Sono da intendersi come adeguamenti tecnici:

- le modifiche derivanti dall'andamento dei prezzi di mercato che interessano una quota non superiore al 15% del costo totale dell'operazione finanziata;
- gli adeguamenti del computo metrico nel limite del 10% per ogni voce di costo del medesimo computo;
- le modifiche del progetto riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio.
- il cambio fornitore e/o la marca dei beni/servizi acquistati nell'ambito del progetto.

Gli adeguamenti tecnici non potranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento finanziato ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa, al netto delle spese generali.

(L) Cambio di titolarità del soggetto beneficiario.

L.1. Principi generali

Il cambio di titolarità del soggetto beneficiario, in linea generale e subordinatamente a quanto previsto nel presente paragrafo e in quelli che seguono, è consentito nei seguenti casi:

- successione ereditaria;
- cessione di azienda o di ramo di azienda;
- conferimento di azienda o di ramo di azienda;
- fusione o scissione societaria;
- trasformazione societaria;
- costituzione in contratto di rete dotato di personalità giuridica ai sensi dell'art. 3 L 33/2009.

Qualora il cambio di titolarità intervenga dopo la presentazione della domanda ma prima della liquidazione finale del contributo, il soggetto subentrante deve

- dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando;
- a esclusione dei casi di successione ereditaria e trasformazione societaria ai sensi dell'art. 2498 c.c., dimostrare il mantenimento del punteggio di merito che consenta la permanenza della domanda stessa nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati.

Qualora il cambio di titolarità intervenga successivamente alla liquidazione finale del contributo, il soggetto subentrante è tenuto al rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'art. 65 del Regolamento (UE) 1060/2021.

A esclusione dei casi di successione ereditaria e trasformazione societaria ai sensi dell'art. 2498 c.c., il cambio di titolarità del soggetto beneficiario potrà in ogni caso modificare l'intensità di aiuto riconosciuta in sede di ammissione della domanda secondo quanto specificato nel paragrafo che segue.

L.2. Procedura da seguire in caso di cambio di titolarità del beneficiario

L.2.1. Cambio di titolarità prima della liquidazione finale del contributo

Il soggetto subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di titolarità entro il termine previsto per la presentazione della domanda di liquidazione finale.

La comunicazione deve essere fatta mediante PEC indirizzata all'ufficio istruttore competente. Il contenuto della comunicazione è specificato nel paragrafo L.2.3 che segue.

L'erogazione del contributo è sospesa fino all'acquisizione della suddetta comunicazione. Qualora la stessa non risulti trasmessa nei tre mesi successivi al termine di presentazione della domanda di liquidazione finale, il contributo è revocato ed eventuali risorse erogate a titolo di anticipazione o SAL al beneficiario originario saranno oggetto di recupero.

L.2.2. Cambio di titolarità successivo all'erogazione del saldo finale

Il soggetto subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di titolarità entro 4 mesi dalla data dell'evento che determinato la successione nella titolarità.

La comunicazione deve essere fatta mediante PEC indirizzata all'ufficio istruttore competente. Il contenuto della comunicazione è specificato nel paragrafo L.2.3 che segue.

L'accertamento della mancata comunicazione del subentro nei termini indicati comporta la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate.

L.2.3. Contenuto della comunicazione di subentro

In caso di cambio di titolarità per successione ereditaria la comunicazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di successione e da una dichiarazione del soggetto subentrante attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando.

In tutti gli altri casi, la comunicazione dovrà essere corredata da:

- a. una specifica relazione che indichi le ragioni del cambio di titolarità del beneficiario;
- b. copia degli atti/contratti che hanno dato luogo al cambio di titolarità. Tali atti/contratti devono espressamente prevedere e riportare
 - la descrizione e gli estremi del progetto destinatario del contributo, ivi inclusi il CUP CIPE e il CUP ARTEA;
 - la descrizione degli impegni che attraverso il cambio di titolarità passano dal cedente al subentrante;
 - l'eventuale contributo assegnati al beneficiario originario e non ancora a lui liquidato;
 - le spese collegate agli investimenti previsti dal progetto già sostenute dal beneficiario originario;
 - le somme già erogate al beneficiario originario a titolo di anticipo, SAL o liquidazione finale;
 - l'impegno del beneficiario originario a rendere disponibile la documentazione relativa alle spese per consentire al soggetto subentrante la corretta rendicontazione del progetto;
 - l'impegno del soggetto subentrante alla restituzione del contributo maggiorato degli interessi nel caso di riduzione/revoca dello stesso.
- c. la dichiarazione da parte del soggetto subentrante di possedere i requisiti di ammissibilità previsti dal bando corredata dalla documentazione necessaria per la valutazione del punteggio di merito attribuito alla domanda;

- d. la dichiarazione di assunzione, da parte del soggetto subentrante, di tutti gli impegni derivanti dalla concessione dell'aiuto come specificati negli atti/contratti di cui alla lettera b che precede;
- e. la dichiarazione di preventiva accettazione da parte del soggetto subentrante:
 - dell'eventuale nuovo punteggio di merito e del conseguente riposizionamento in graduatoria risultante dall'istruttoria;
 - dell'eventuale diversa intensità di aiuto applicata risultante dall'istruttoria;
 - dell'eventuale riduzione del contributo risultante dall'istruttoria.

L.2.4. Istruttoria

Le richieste di cambio di titolarità del soggetto sono istruite, da parte del soggetto istruttore competente entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

Nel corso dell'istruttoria può essere chiesta documentazione tecnica o altri documenti utili. Tale documentazione integrativa dev'essere fornita dal soggetto subentrante entro 30 giorni dalla richiesta. In tal caso il termine di 60 giorni previsto per la valutazione della richiesta di variante è calcolato a partire dalla data di ricevimento di tale documentazione da parte dell'ufficio istruttore competente. Gli esiti della valutazione sono comunicati ai soggetti interessati a cura del soggetto istruttore competente con apposita nota di ammissibilità/non ammissibilità della richiesta e registrati a cura del medesimo soggetto istruttore nel sistema informativo di ARTEA.

In fase istruttoria la valutazione della documentazione presentata potrà dare luogo:

- al ricalcolo del punteggio di merito. Nel caso in cui il nuovo punteggio risulti essere inferiore a quello attribuito alla domanda presentata dal beneficiario originale si procederà al riposizionamento della stessa in graduatoria da cui potrà derivare anche la sua non finanziabilità;
- al riconoscimento di una intensità di aiuto applicabile inferiore a quella riconosciuta al beneficiario originale con conseguente riduzione del contributo riconosciuto.

Nel caso in cui la valutazione istruttoria determini un punteggio di merito o un'intensità di aiuto superiori rispetto a quelli attribuiti al beneficiario originario verranno comunque riconosciuti quelli attribuiti dall'istruttoria che ha determinato la formazione della graduatoria iniziale.

(M) Obblighi e diritti del beneficiario

M.1. Obblighi del beneficiario – Disciplina generale

Ai fini dell'ottenimento e del mantenimento del contributo oggetto del bando il beneficiario è tenuto al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile. In particolare, a titolo non esaustivo, il beneficiario deve:

- 1) realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane eventualmente utilizzate;
- 2) utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- 3) realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- 4) tenere un sistema di contabilità separata, anche attraverso l'accensione e l'utilizzo di conti corrente dedicati, o adottare una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle spese oggetto di contributo ai sensi art. 74 del Reg. (UE) 1060/2021;
- 5) assicurare la conservazione della documentazione giustificativa inerente all'azione/intervento, ivi compreso quella relativa ai requisiti di ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione del bilancio (o di altro documento contabile equipollente) nel quale sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere

conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il termine di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea e sospeso per tutta la durata del procedimento o della richiesta;

- 6) presentare, in sede richiesta di anticipo, di erogazione relativa a Stato di Avanzamento Lavori o di Liquidazione finale, la documentazione prevista;
- 7) rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- 8) assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- 9) assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee, statali e regionali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- 10) fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- 11) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni finanziate dal FEAMPA sulla base di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1139/2021 art. 60:
 - a. fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b. apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - c. esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060, non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a operazioni il cui costo totale supera 100.000 euro;
 - d. per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico;
- 12) rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data erogazione del saldo finale del contributo;
- 13) rispettare il requisito di stabilità delle operazioni previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021 come meglio specificato nel successivo paragrafo L.2.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario possono essere previsti nella comunicazione di assegnazione del contributo.

M.2. Obblighi del beneficiario – Vincolo di stabilità di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021

Ai fini della Stabilità delle Operazioni prescritta all'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060, nel caso di investimenti in infrastrutture o produttivi, il sostegno erogato è recuperato con aggiunta degli interessi legali laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi:

- la cessazione o rilocazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del FEAMPA;

- il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari;
- la dismissione a qualsiasi titolo di investimenti o degli impianti finanziati;
- l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Amministrazione competente.

Pertanto, il beneficiario è vincolato a non cedere a terzi, né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata quanto oggetto della sovvenzione per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo finale.

Il beneficiario è altresì obbligato, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette al vincolo di stabilità, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento.

A titolo esemplificativo si fa quindi presente che:

- la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati, nonché le imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura, non è consentita prima di un periodo di cinque anni;
- il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di cinque anni.

Fatti salvi i casi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del beneficiario, in caso di violazione dell'obbligo di stabilità dell'operazione, il sostegno erogato, maggiorato degli interessi legali, sarà recuperato dall'Amministrazione competente in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Il sostegno erogato per investimenti in infrastrutture sarà soggetto a recupero con aggiunta degli interessi legali anche nel caso in cui, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessitano di essere spostati prima di cinque anni a partire dall'erogazione del saldo finale, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione ai competenti uffici della Regione Toscana. Tale spostamento potrà avvenire esclusivamente entro i confini regionali.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dai competenti uffici della Regione Toscana.

M.3. Obblighi del beneficiario ai sensi all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34

Il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58. Pertanto, il beneficiario è tenuto a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, allo stesso effettivamente erogato dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nell'esercizio finanziario precedente. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

M.4. Diritti del richiedente e del beneficiario

I richiedenti o beneficiari hanno tutti i diritti loro riservati dalla Legge n. 241/90 "Legge sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii..

(N) Verifiche

N.1 Principi generali

Sono previste verifiche amministrative di tutte le domande di sostegno presentate dai beneficiari, controlli in loco delle operazioni per verificare la sussistenza degli investimenti ed ex post (successivi al saldo finale), per verificare il rispetto delle condizioni di assegnazione e liquidazione dei contributi e dei relativi impegni assunti.

N.2. Controlli sulle richieste di acconto e/o sulle domande di liquidazione dei S.A.L. e di liquidazione finale

I controlli amministrativi vengono effettuati sulla totalità delle domande di acconto, di S.A.L. e/o di liquidazione finale, conformemente a quanto stabilito dalla normativa UE, nazionale e regionale.

È prevista la verifica:

- della presenza delle dichiarazioni e della documentazione prevista dal Bando, ai fini dell'assegnazione e della liquidazione del contributo;
- della presenza delle eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto;
- del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di priorità che consentono la permanenza della domanda nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati;
- della corrispondenza degli interventi realizzati a quanto ammesso a contributo in sede di assegnazione;
- della corrispondenza delle fatture agli interventi realizzati;
- della corrispondenza delle spese sostenute e dei relativi documenti di pagamento alle fatture presentate;
- della pertinenza temporale dei documenti contabili e di pagamento;
- della pertinenza e dell'ammissibilità a contributo degli investimenti effettuati;
- della corretta determinazione del contributo spettante;
- del raggiungimento degli obiettivi proposti.

La visita sul luogo dove sono stati realizzati gli investimenti viene effettuata per la totalità dei progetti finanziati, fatta eccezione per quelli riguardanti attività esclusivamente immateriali o per quelli la cui spesa riconosciuta in fase di assegnazione del contributo è pari o inferiore a euro 10.000,00.

Si esegue, sulla base dell'analisi del rischio, l'estrazione del campione dei progetti da sottoporre a "controllo in loco" nei casi in cui non sia stata svolta la 'visita in situ'. Ciò tenendo conto del Manuale delle Procedure Regionale approvato con D.G.R. n. 989/2024 ed eventuali successive modifiche.

Al momento della visita sul luogo è prevista la verifica:

- della coerente realizzazione dell'investimento con la documentazione tecnico-contabile prodotta dal beneficiario del contributo;
- della conformità di quanto realizzato con quanto rendicontato;
- del funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste;
- delle fatture e della documentazione contabile in originale.

(O) Decadenza dal sostegno, rinuncia al contributo, rettifica del contributo

O.1. Decadenza dal sostegno

Il sostegno concesso può essere revocato in tutto o parzialmente, a seguito di comunicazione del beneficiario o per iniziativa dell'O.I., nei seguenti casi:

- mancata presentazione della richiesta di variante nei termini previsti dal presente Bando;
- varianti realizzate in assenza di autorizzazione;
- variazione del punteggio di merito che comporti una ricollocazione in graduatoria tale da escludere la finanziabilità;
- difformità dal progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell'atto di assegnazione;
- esito negativo dei controlli;
- ogni altro caso previsto dal presente bando o dalla normativa applicabile.

In tali casi l'O.I. competente emette un provvedimento nel quale sono indicate le motivazioni di revoca dei benefici concessi e ARTEA procede al recupero delle somme eventualmente già erogate con applicazione delle maggiorazioni di legge.

Le somme di cui sopra devono essere restituite entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procede all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero viene dato immediato corso alla esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

O.2. Rinuncia al contributo

Il beneficiario può rinunciare al contributo concesso in qualsiasi momento sino al termine previsto per il completamento del progetto ammesso al finanziamento. La rinuncia deve essere formalizzata mediante PEC inviata all'O.I. competente.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui

- l'ufficio istruttore competente o altro soggetto autorizzato ai controlli abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda;
- sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dal sostegno;
- sia stato comunicato al beneficiario lo svolgimento di un controllo in loco.

La rinuncia comporta la decadenza totale dal sostegno ed il recupero delle somme già erogate con le maggiorazioni di legge.

O.3. Rettifica del contributo

L'O.I. e/o ARTEA possono procedere alla rettifica in diminuzione, totale o parziale, del contributo concesso e/o al recupero di importi indebitamente versati nel caso in cui vengano accertate irregolarità.

Le somme rinvenienti dalle rettifiche saranno riutilizzate nell'ambito dello stesso PN FEAMPA.

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 90 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procede all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero viene dato immediato corso alla esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

(P) Ricorsi

Avverso gli atti con rilevanza esterna adottati in esecuzione del presente Bando è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

- a. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita;
- b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

(Q) Clausola di salvaguardia

Quanto previsto dal presente Bando è conforme alle disposizioni attualmente vigenti. Eventuali successive modifiche normative che dovessero essere migliorative per i soggetti beneficiari sono da intendersi automaticamente recepite.

(R) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia al PN FEAMPA 2021/2027, alle disposizioni procedurali regionali, alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile.

ALLEGATI

Allegato A – Criteri di Selezione

CRITERI DI SELEZIONE

O.S. 1.6 Azione 1 “Azioni finalizzate al miglioramento dello stato ambientale delle acque” – applicati per quanto pertinenti all’Obiettivo “D” Azione 4 della SSL GALPA Toscana

N.B. Il punteggio deve essere calcolato fino al secondo decimale

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	0,20	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	0,20	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccola C=0,9 R1=Media C=0,8	5,00	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	0,10	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell’inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	0,10	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4≥1 C=1	0,10	
SR5	Numero di soggetti partecipanti all’iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 2≤R5≤3 C=0,5 R5≥4 C=1	4,00	
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali ad esempio imprese di pesca, istituti di ricerca, associazioni di categoria etc. (SR6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0	4,00	
SR7	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette ovvero in Zone Natura 200 (R6)	R7=SI C=1 R7=NO C=0	4,00	
SR8	Il richiedente ha partecipato ho sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (R8)	R8=SI C=1 R8=NO C=0	1,00	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell’azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,8 Q1=bassa C=0,6	20,00	
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell’investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell’intervento	10,00	

Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	$0 \leq PD \leq 0,5 * PT$ $C = PD / (0,5 * PT)$ $PD > 0,5 * PT \quad C = 1$	0,10	
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	$0 \leq PG \leq 0,5 * PT$ $C = PG / (0,5 * PT)$ $PG > 0,5 * PT \quad C = 1$	0,10	
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale (Q5)	$Q5 = SI \quad C = 1$ $Q5 = NO \quad C = 0$	0,10	
Q6	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q6)	$Q6 = SI \quad C = 1$ $Q6 = NO \quad C = 0$	1,00	
Q7	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q7)	$Q7 = SI \quad C = 1$ $Q7 = NO \quad C = 0$	1,00	
Q8	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q8)	Criterio non pertinente Vedi nota metodologica	0,00	
Q9	L'intervento rispetta gli obiettivi previsti dalla strategia dell'UE sulla Biodiversità (Q9)	$Q9 = SI \quad C = 1$ $Q9 = NO \quad C = 0$	2,00	
Q10	L'intervento ricade all'interno di un'Area Marina Protetta ovvero di un sito Natura 2000	$Q10 = SI \quad C = 1$ $Q10 = NO \quad C = 0$	5,00	
Q11	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q11)	$Q11 = SI \quad C = 1$ $Q11 = NO \quad C = 0$	1,00	
Q12	L'iniziativa ricade nelle aree individuate dalle Linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione di piani di gestione dello spazio marittimo di cui al DPCM 01.12.2017 ovvero nell'ambito del Piano di Gestione Marittimo Italiano (MSP) qualora approvato (Q12)	$Q12 = SI \quad C = 1$ $Q12 = NO \quad C = 0$	1,00	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate (O1)	$O1 = 1 \quad C = 0,8$ $O1 = 2 \quad C = 0,9$ $O1 \geq 3 \quad C = 1$	10,00	
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per la ristrutturazione delle funzioni naturali dei fiumi e il ripristino delle acque interne (O2)	Criterio non pertinente Vedi nota metodologica	0,00	
SO3	L'operazione prevede misure di conservazione relative al ripopolamento sperimentale di specie minacciate da estinzione ovvero misure di reintroduzione o altra misura di conservazione regolamentata da un atto giuridico dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 13 (h) del reg. 2021/1139 (O3)	$O3 = NO \quad C = 0$ $O3 = SI \quad C = 1$	5,00	
SO4	L'iniziativa prevede investimenti per la realizzazione di adeguate strutture per lo stoccaggio differenziato dei rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, degli attrezzi di pesca perduti e per quelli dismessi (O4)	$O4 = NO \quad C = 0$ $O4 = SI \quad C = 1$	1,00	
SO5	L'iniziativa prevede investimenti per il recupero dei rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e degli attrezzi da pesca perduti (O5)	$O5 = NO \quad C = 0$ $O5 = SI \quad C = 1$	1,00	
SO6	L'iniziativa prevede investimenti per il mantenimento del buono stato ambientale (GES "Good Environmental Status) ai sensi della Direttiva Quadro sulla Strategia dell'Ambiente Marino (O6)	$C = \text{Costo investimenti ambientali} / \text{costo totale}$	5,00	

SO7	L'iniziativa prevede attività di realizzazione di campagne informative di prevenzione del danno prodotto da rifiuti (O7)	O7=NO C=0 O7=SI C=1	1,00	
SO8	L'iniziativa prevede studi/investimenti per la creazione di una filiera sostenibile per le cassette (O8)	Criterio non pertinente Vedi nota metodologica	0,00	
SO9	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo di un sistema di tracciatura e monitoraggio di tutti gli attrezzi da pesca (O9)	Criterio non pertinente Vedi nota metodologica	0,00	
SO10	L'iniziativa prevede lo sviluppo di strumenti di geolocalizzazione di attrezzi da pesca che esercitano elevati impatti negativi sugli ecosistemi a seguito di perdite in mare(O10)	Criterio non pertinente Vedi nota metodologica	0,00	
SO11	L'iniziativa ricade in un'area che è stata oggetto di un qualsiasi Piano di Gestione approvato a tutela della sostenibilità ambientale e dei prodotti ittici (O11)	O11=NO C=0 O11=SI C=1	1,00	
SO12	Estensione in ettari di area marina protetta coinvolta nell'operazione (O12)	O12<0,1 C=0 0,1≤O12≤1 C=0,5 1,1≤O12≤5 C=0,75 O12≥5,1 C=1	2,00	
SO13	L'iniziativa prevede investimenti in zone di rilevanza per la riproduzione ittica, quali le zone umide, costiere o habitat costieri di rilevanza per pesci, uccelli e altri organismi (O13)	C=Costo tematico investimento/costo totale	2,00	
SO14	L'iniziativa prevede la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, come il ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili, comprese la loro preparazione scientifica e valutazione (O14)	O14=NO C=0 O14=SI C=1	2,00	
SO15	L'iniziativa è svolta in un'area in cui sono già presenti servizi comunali di raccolta e smaltimento dei rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (O15)	O15=NO C=0 O15=SI C=1	5,00	
SO16	L'iniziativa prevede attività volte al monitoraggio e a mappatura delle specie e degli habitat sfruttati dalla pesca (O16)	O17=NO C=0 O11=SI C=1	1,00	
SO17	L'iniziativa è prevista nel quadro di Azioni Prioritarie (Prioritized Action Framework – PAF) della Regione in cui è realizzato (O17)	O17=NO C=0 O17=SI C=1	2,00	
SO18	L'iniziativa prevede attività per ridurre la mortalità derivante da by-catch ovvero per ridurre attività di prelievo e danneggiamento di specie bentoniche e habitat protetti (O18)	O18=NO C=0 O18=SI C=1	2,00	
Totale			100,00	

NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C.
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C.
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli.
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione.
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria, ovvero ha avviato processi di inclusione sociale. Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale, amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a valore massimo. Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio, C=0 ULA=0; C=0,25 0<ULA≤1; C=0,50 1<ULA≤2; C=0,75 2<ULA≤3; C=1 ULA>3.
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio, C=0 R5=1; C=0,25 1<R5≤2; C=0,50 2<R5≤3; C=0,75 3<R5≤4; C=1 R5>4.

SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali ad esempio imprese di pesca, istituti di ricerca, associazioni di categoria etc. (SR6)	Il criterio punta ad una maggiore qualificazione dei partenariati attraverso il coinvolgimento nel partenariato sia di imprese che di altri soggetti quali ad esempio istituti di ricerca pubblici o privati, con particolare competenza nei settori della protezione ambientale, ovvero associazioni di categoria, Enti gestori di Aree Marine Protette o Zone Natura 2000, o altre associazioni di protezione ambientale; pertanto, si assegna punteggio pari ad uno al coefficiente C nel caso in cui il partenariato sia composto sia da imprese della pesca, che da altri soggetti qualificati, tra quelli ammessi dai criteri di selezione
SR7	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette ovvero in Zone Natura 200 (R6)	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad uno del coefficiente C se il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in zone Natura 2000, altrimenti il coefficiente assume valore 0
SR8	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (R8)	Qualora il richiedente abbia partecipato o stia partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune il valore del coefficiente C ottiene il valore pari ad 1, in caso contrario il valore attribuito al coefficiente C è pari a 0. Tale criterio è richiesto quale adempimento da parte del Masaf in attuazione della Legge Salvamare 17 maggio 2022 n.6
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di rendere competitivo, resiliente e sostenibile il settore medio quando non è del tutto rispondente alle esigenze del settore e basso quando centra parzialmente l'obiettivo dell'azione.
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica green o per la resilienza della proposta. Il coefficiente C è dato dal rapporto tra la spesa prevista per gli investimenti green o per la resilienza sul costo totale del progetto.
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione.
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione.
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale (Q5)	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali (<i>smart working skills</i>).
Q6	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q8) (Q6)	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon
Q7	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q7)	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo.

Q8	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q8)	Il criterio non è pertinente. Il bando è finalizzato alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi acquatici attraverso il sostegno agli investimenti per economia circolare, gestione del corpo idrico e delle risorse degli ecosistemi di transizione così come definiti dalla lettera h) comma 1 art. 54 D.Lgs 152/2006.
Q9	L'intervento rispetta gli obiettivi previsti dalla strategia dell'UE sulla Biodiversità (Q9)	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve rispettare gli obiettivi previsti dalla Strategia dell'UE sulla Biodiversità
Q10	L'intervento ricade all'interno di un'Area Marina Protetta ovvero di un sito Natura 2000 (Q10)	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve ricadere all'interno di un'Area Marina Protetta ovvero di un Sito Natura 2000.
Q11	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q11)	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative di comunicazione ed informazione sulle attività progettuali ed i risultati ottenuti e presentare un adeguato Piano di Comunicazione
Q12	L'iniziativa ricade nelle aree individuate dalle Linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione di piani di gestione dello spazio marittimo di cui al DPCM 01.12.2017 ovvero nell'ambito del Piano di Gestione Marittimo Italiano (MSP) qualora approvato (Q12)	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve ricadere all'interno delle aree individuate dalle Linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo di cui al DPCM del 01/12/2017, ovvero nell'ambito del Piano di Gestione Marittimo Italiano (MSP) qualora approvato.
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate (O1)	La metodologia di calcolo del criterio dipende dal numero delle operazioni attivabili dall'intervento; così ad esempio se l'intervento prevede la possibilità di attivare n.4 operazioni: 9, 11, 16 e 66 di cui alla tabella 7 dell'allegato II del Reg.(UE) n.2022/79, il criterio potrà essere valutato sia attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore sia con una retta passante per due punti di coordinate sono date da A(1,0) B(4,1) le ascisse rappresentano il numero delle operazioni attivate, mentre l'ordinata il valore assunto dal coefficiente C .
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per la ristrutturazione delle funzioni naturali dei fiumi e il ripristino delle acque interne (O2)	Il criterio non è pertinente. Il bando è finalizzato alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi acquatici attraverso il sostegno agli investimenti per economia circolare, gestione del corpo idrico e delle risorse degli ecosistemi di transizione così come definiti dalla lettera h) comma 1 art. 54 D.Lgs 152/2006.
SO3	L'operazione prevede misure di conservazione relative al ripopolamento sperimentale di specie minacciate da estinzione ovvero misure di reintroduzione o altra misura di conservazione regolamentata da un atto giuridico dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 13 (h) del reg. 2021/1139 (O3)	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto del costo degli investimenti previsti per il ripopolamento sperimentale di specie minacciate da estinzione incluse nella Red List IUCN per le categorie di minaccia CR, EN e VU, ovvero misure di reintroduzione o altra misura di conservazione regolamentata da un atto giuridico dell'Unione ai sensi dell'art 13 (h) del Reg. (UE) 2021/1139 (O3) sul costo totale del progetto.

SO4	L'iniziativa prevede investimenti per la realizzazione di adeguate strutture per lo stoccaggio differenziato dei rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, degli attrezzi di pesca perduti e per quelli dismessi (O4)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C dovrà prevedere investimenti finalizzati alla realizzazione nei porti pescherecci di adeguate strutture per lo stoccaggio differenziato dei rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, degli attrezzi da pesca perduti e per quelli dismessi provenienti dalle attività di pesca e di maricoltura, altrimenti il valore del coefficiente C è nullo.
SO5	L'iniziativa prevede investimenti per il recupero dei rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e degli attrezzi da pesca perduti (O5)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C dovrà prevedere investimenti per la raccolta, da parte dei pescatori, dei rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e degli attrezzi da pesca perduti, altrimenti il valore del coefficiente C è nullo.
SO6	L'iniziativa prevede investimenti per il mantenimento del buono stato ambientale (GES "Good Environmental Status) ai sensi della Direttiva Quadro sulla Strategia dell'Ambiente Marino (O6)	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto del costo degli investimenti ambientali previsti per il mantenimento del buono stato ambientale (GES, "Good Environmental Status") ai sensi della Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino (MSFD2008/56/CE) sul costo totale del progetto.
SO7	L'iniziativa prevede attività di realizzazione di campagne informative di prevenzione del danno prodotto da rifiuti (O7)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà prevedere la realizzazione di azioni di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei pescatori per la prevenzione sul danno prodotto dai rifiuti che giungono in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, altrimenti il coefficiente assume valore 0.
SO8	L'iniziativa prevede studi/investimenti per la creazione di una filiera sostenibile per le cassette (O8)	Il criterio non è pertinente. Il bando è finalizzato alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi acquatici attraverso il sostegno agli investimenti per economia circolare, gestione del corpo idrico e delle risorse degli ecosistemi di transizione così come definiti dalla lettera h) comma 1 art. 54 D.Lgs 152/2006.
SO9	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo di un sistema di tracciatura e monitoraggio di tutti gli attrezzi da pesca (O9)	Il criterio non è pertinente. Il bando è finalizzato alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi acquatici attraverso il sostegno agli investimenti per economia circolare, gestione del corpo idrico e delle risorse degli ecosistemi di transizione così come definiti dalla lettera h) comma 1 art. 54 D.Lgs 152/2006.
SO10	L'iniziativa prevede lo sviluppo di strumenti di geolocalizzazione di attrezzi da pesca che esercitano elevati impatti negativi sugli ecosistemi a seguito di perdite in mare(O10)	Il criterio non è pertinente. Il bando è finalizzato alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi acquatici attraverso il sostegno agli investimenti per economia circolare, gestione del corpo idrico e delle risorse degli ecosistemi di transizione così come definiti dalla lettera h) comma 1 art. 54 D.Lgs 152/2006.
SO11	L'iniziativa ricade in un'area che è stata oggetto di un qualsiasi Piano di Gestione approvato a tutela della sostenibilità ambientale e dei prodotti ittici (O11)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà ricadere in un'area ove sia presente un qualsiasi Piano di Gestione approvato a tutela della sostenibilità ambientale e dei prodotti ittici, altrimenti il coefficiente assume valore 0.

SO12	Estensione in ettari di area marina protetta coinvolta nell'operazione (O12)	Il soggetto attuatore definisce i valori intermedi tra il valore Minimo (Min) e Massimo (Max) che definiscono i limiti dell'estensione in ettari dell'area marina protetta coinvolta nell'operazione. Al coefficiente C è attribuito un valore pari a 0 nel caso di un'estensione pari o inferiore a quella minima, mentre assume valore pari ad 1 nel caso di un'estensione pari o superiore a quella massima. I valori minimi, massimi ed intermedi dell'estensione dell'area marina protetta, così come i valori assunti dal coefficiente C sono scelti dal soggetto attuatore Per aree marine protette si intendono le Aree Marine Protette legalmente costituite nonché i Siti Natura2000 in analogia a quanto previsto dal criterio SR7
SO13	L'iniziativa prevede investimenti in zone di rilevanza per la riproduzione ittica, quali le zone umide, costiere o habitat costieri di rilevanza per pesci, uccelli e altri organismi (O13)	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto del costo degli investimenti realizzati in zone di rilevanza per la riproduzione ittica, quali le zone umide costiere o habitat costieri di rilevanza per pesci, uccelli e altri organismi, sul costo totale del progetto.
SO14	L'iniziativa prevede la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, come il ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili, comprese la loro preparazione scientifica e valutazione (O14)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà prevedere la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, altrimenti il coefficiente assume valore 0.
SO15	L'iniziativa è svolta in un'area in cui sono già presenti servizi comunali di raccolta e smaltimento dei rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (O15)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà essere realizzata in un'area in cui sono già presenti servizi comunali di raccolta e smaltimento dei rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, altrimenti il coefficiente assume valore 0.
SO16	L'iniziativa prevede attività volte al monitoraggio e a mappatura delle specie e degli habitat sfruttati dalla pesca (O16)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà prevedere la realizzazione di attività volte al monitoraggio e mappatura delle specie e degli habitat sfruttati dalla pesca, altrimenti il coefficiente assume valore 0.
SO17	L'iniziativa è prevista nel quadro di Azioni Prioritarie (Prioritized Action Framework – PAF) della Regione in cui è realizzato (O17)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà prevedere la realizzazione di attività che sono inserite nel PAF della Regione in cui si realizza l'iniziativa, altrimenti il coefficiente assume valore 0.
SO18	L'iniziativa prevede attività per ridurre la mortalità derivante da by-catch ovvero per ridurre attività di prelievo e danneggiamento di specie bentoniche e habitat protetti (O18)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà prevedere la realizzazione di attività finalizzate a ridurre la mortalità derivante da by-catch ovvero iniziative per evitare attività di prelievo e danneggiamento delle specie bentoniche ed habitat protetti, altrimenti il coefficiente assume valore 0.

Allegato 1 – Relazione Tecnica

Barrare con una X la prima colonna delle operazioni che si intendono attuare con la proposta progettuale. Nell'ultima colonna inserire una breve descrizione degli interventi.

	CODICE	OPERAZIONE	DESCRIZIONE INTERVENTI
	21	Studi e ricerche	
	28	Investimenti specifici per migliorare gli habitat acquatici e la biodiversità	
	47	Investimenti in tecnologia dell'informazione – hardware	
	48	Investimenti in tecnologia dell'informazione – software	
	56	Progetti pilota	

Indicazione attività svolte (vedi paragrafo 3.1 della prima parte del bando) – contrassegnare con X le righe interessate dell'ultima colonna

	ATTIVITÀ
	Realizzazione di studi e ricerche
	Aggiornamento di piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca e all'acquacoltura in ecosistemi di transizione
	Realizzazione di azione di comunicazione e informazione;
	Realizzazione di azioni pilota finalizzate alla tutela degli ecosistemi di transizione

Finalità del progetto e coerenza con FEAMPA, Piano Nazionale Strategico Acquacoltura e Strategia di Sviluppo Locale del GALPA Toscana (vedi paragrafo 1 della prima parte del bando) (max 1 pagina, formato A4, interlinea singola).

Titolo del Progetto:

Partecipanti al progetto:

Luogo/luoghi di realizzazione del progetto:

Vincoli ecologici (allegare le eventuali autorizzazioni):

Durata del progetto (mesi):

Sintesi del progetto (max 1 pagina, formato A4, interlinea singola)**Articolazione e contenuti del progetto (max 20 pagine formato A4, interlinea singola)**

- Obiettivi generali del progetto alla luce della situazione locale del settore e delle prospettive di sviluppo
- Esperienza maturata nella tematica proposta: descrivere le esperienze maturate da parte di tutti i soggetti aderenti al progetto (max 1 pagina formato A4 per partecipante, interlinea 1)

- Attività previste e articolazione temporale del progetto: dettagliare le fasi di lavoro, indicando, nel caso di realizzazione in forma congiunta, i soggetti coinvolti e il loro ruolo in ciascuna fase di lavoro, obiettivi perseguiti e contenuto per ciascuna fase.
- Descrizioni delle tecnologie e metodologie utilizzate nel progetto
- Indicazione dei requisiti di priorità richiesti così come indicati nell'Allegato A del bando. Per ogni requisito richiesto che preveda il punteggio calcolato attraverso il rapporto tra spesa per obiettivo tematico e spesa totale, specificare la documentazione attestante la relativa spesa. Indicare altresì i motivi per i quali la spesa è collegata al requisito di priorità richiesto.
- Impatto socioeconomico del progetto
- Eventuale piano di diffusione dei risultati (deliverables, eventi divulgativi, sito web, ecc.).
- Modalità di governo e coordinamento della realizzazione del Progetto (indicare il nominativo della persona coordinatrice del progetto).
- Soggetti, ruoli e divisione del lavoro: descrivere il ruolo dei soggetti partecipanti sia per quanto riguarda il loro specifico contributo sia per quanto attiene al beneficio che ne traggono le aziende aderenti. Illustrare le professionalità del personale da impegnare, la complementarità e le rispettive responsabilità nella realizzazione del progetto.
- L'impresa/e acquisita/e partner beneficiaria/e del finanziamento: descrivere le condizioni strutturali dell'azienda, il vissuto tecnico, gestionale e commerciale all'interno dell'ambito tematico del progetto, le motivazioni di che hanno determinato la partecipazione al progetto).
- Costo investimento totale: euro
- Contributo richiesto: euro

DATA E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL BENEFICIARIO DEL PROGETTO O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CAPOFILIA IN CASO DI ACCORDO DI PARTENARIATO

Allegato 2 – Dichiarazione di intenti

(dichiarazione obbligatoria in caso di raggruppamento temporaneo da costituire)

AL GALPA TOSCANA

Oggetto: Dichiarazione di intenti per la costituzione di raggruppamento temporaneo in risposta al bando di attuazione azioni 4D “Economia circolare, gestione del corpo idrico e delle risorse degli ecosistemi di transizione”

I sottoscritti:

- _____ nato a _____ il _____ residente in _____ in qualità di legale rappresentante di _____ con sede legale in _____ (indicare indirizzo, Comune e Provincia)
- _____ nato a _____ il _____ residente in _____ in qualità di legale rappresentante di _____ con sede legale in _____ (indicare indirizzo, Comune e Provincia)
- _____ nato a _____ il _____ residente in _____ in qualità di legale rappresentante di _____ con sede legale in _____ (indicare indirizzo, Comune e Provincia)

DICHIARANO

- che in caso di approvazione del progetto(indicare il titolo del progetto) presentato a seguito del bando per la concessione di contributi secondo quanto in oggetto, provvederanno **entro 45 gg.** dall’atto di assegnazione dei contributi ad associarsi formalmente in (ATS, ATI, Contratto di rete con stipula notarile);
- che all’interno del(specificare tipologia di aggregazione) verrà conferito mandato speciale con rappresentanza a..... che assumerà il ruolo e funzione di capofila. Il capofila presenta l’istanza, rappresenta i partecipanti alla proposta progettuale e sarà l’unico interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con il GALPA Toscana, Regione Toscana ed ARTEA ai fini dell’attuazione di un progetto. Il Capofila seguirà la realizzazione della proposta progettuale e curerà gli adempimenti tecnici ed amministrativi del progetto.

Luogo e data

Firma e timbro

dei legali rappresentanti di tutti i
componenti del costituendo
Raggruppamento temporaneo

(allegare copia del documento di identità di tutti i sottoscrittori)

In alternativa il presente modulo può essere firmato, da tutti i sottoscrittori, con firma digitale

Allegato 3 – Elenco delle Azioni, quadro riepilogativo delle spese e Piano Finanziario

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 21 – Studi e ricerche

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	OGGETTO DI SPESA		COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA)

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 21 __

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 28 – Investimenti specifici per migliorare gli habitat acquatici e la biodiversità

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	OGGETTO DI SPESA		COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA)

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 28

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 47 - Investimenti in tecnologie dell'informazione - Hardware

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	OGGETTO DI SPESA		COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA)

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 47

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 48 - Investimenti in tecnologie dell'informazione - Software

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	OGGETTO DI SPESA		COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA)

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 48

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 56 – Progetti pilota

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	OGGETTO DI SPESA		COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA)

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 56

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE	eur		PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO	euro
COD. 21 – Studi e ricerche			PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO	
COD. 28 – Condivisione delle conoscenze			Di cui: - fondi propri	
COD. 47 – Investimenti in tecnologia dell'informazione - Hardware			- prestiti	
COD. 48 - Investimenti in tecnologia dell'informazione - Software			- altro	
COD. 56 Progetti pilota			CONTRIBUTO FEAMPA	
TOTALE COSTI			TOTALE PIANO FINANZIARIO	
SPESE GENERALI (max 12% del totale costi)				
TOTALE PROGETTO (totale costi + spese generali)				

DATA E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL BENEFICIARIO DEL PROGETTO O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CAPOFILA IN CASO DI ACCORDO DI PARTENARIATO

Allegato 4 – Cronoprogramma richieste liquidazioni (anticipo e saldo finale)

Richiedente		
Contributo richiesto (euro)		
Richiesta di liquidazione	Importo (euro)	Previsione del mese ed anno di presentazione della domanda di liquidazione
Anticipo		
Stato di Avanzamento (S.A.L.)		
Saldo finale		
TOTALE		

DATA E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL BENEFICIARIO DEL PROGETTO O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CAPOFILIA IN CASO DI ACCORDO DI PARTENARIATO

Allegato 5 – Dichiarazione di congruità dei costi

Il sottoscritto _____ Nato a _____

Data di nascita _____ Cod. Fiscale _____ P. IVA _____

in qualità di (ruolo aziendale) _____ dell'impresa _____

Nell'ambito degli interventi previsti dal fondo Europeo FEAMPA 2021-2027 - PRIORITÀ 3 – O.S. 3.1 - INTERVENTO: Attuazione della strategia CLLD – Strategia di Sviluppo Locale GALPA Toscana. Attuazione dell'azione 4D – Economia circolare, gestione del corpo idrico e delle risorse degli ecosistemi di transizione.

DICHIARA CHE

- I valori indicati nel quadro riepilogativo di spesa, risultano allineati ai listini prezzi delle maggiori imprese di produzione ed installazione.
- Per ogni intervento, bene e/o attrezzatura, inerente il progetto ha prodotto la seguente documentazione:
- 3 preventivi rilasciati da parte di 3 ditte differenti con l'indicazione di quello prescelto (nel caso in cui non sia stato scelto il preventivo di minore importo, è necessario descrivere le motivazioni che sono alla base della scelta più onerosa);

In caso non sia stato possibile reperire 3 preventivi il sottoscritto dichiara che la trasmissione di un uno o due preventivo/i si è resa necessaria in quanto:

- vi è carenza di ditte fornitrici;
- il lavoro da eseguire/le attrezzature da acquistare presentano caratteristiche particolari che rendono difficoltoso il loro reperimento sul mercato (specificare quali)
- le ditte fornitrici non hanno inviato i preventivi richiesti (allegare le richieste dei preventivi inviate alle ditte)
- altro (specificare)

DATA E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL BENEFICIARIO DEL PROGETTO O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CAPOFILIA IN CASO DI ACCORDO DI PARTENARIATO

Allegato 6 – Assenso del proprietario alla realizzazione dell'intervento

Da compilare nel caso in cui il proprietario non coincida con il richiedente

Il sottoscritto _____ nato/i il _____
a _____ Cod. Fisc _____,
residente in _____ in qualità di proprietario/legale rappresentante
della società proprietaria dell'immobile/impianto/motopesca _____

Localizzato in _____ via _____ n. _____

(indicare anche riferimenti catastali)

Consapevole delle responsabilità anche penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

1. che il sottoscritto/i ovvero la ditta rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. di autorizzare la ditta _____ a realizzare il progetto di ammodernamento del suddetto immobile/impianto/motopesca per la spesa preventivata in complessivi euro _____
3. – che negli ultimi cinque anni non sono stati ottenuti contributi di ammodernamento comunitari o nazionali per lo stesso immobile/impianto/motopesca

Ovvero

che per altri interventi effettuati sullo stesso immobile/impianto/motopesca negli ultimi cinque anni sono stati ottenuti i seguenti contributi di ammodernamento comunitari o nazionali (specificare ente erogatore, spesa ammessa e anno di fine lavori di ciascun intervento);

SI IMPEGNA

a non sostituire l'impresa utilizzatrice dell'impianto/immobile/motopesca, senza la preventiva autorizzazione della Regione Toscana durante il periodo previsto per la realizzazione dei lavori e durante la procedura di erogazione del contributo; e a consentire l'iscrizione dei vincoli previsti gravanti sugli investimenti realizzati decorrenti dalla data di _____

DATA E FIRMA DEL/I PROPRIETARIO/I

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda nonché nei documenti ad essa allegati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675.

DATA E FIRMA DEL/I PROPRIETARIO/I

Allegato 7 – Dichiarazione fatture emesse in data antecedente alla presentazione della domanda

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il/la sottoscritto/a _____ nato il _____

a _____ (_____), residente a _____ (_____)

in via _____ n. _____,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.

445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

(barrare la casella ove pertinente e/o aggiungere altre dichiarazioni negli appositi spazi)

che la fattura elettronica della ditta _____ nr. _____ del _____

emessa in data è riferita a spese relative al BANDO FEAMPA 2021/2027 – PRIORITÀ 3 – O.S. 3.1 - INTERVENTO: Attuazione della strategia CLLD – Strategia di Sviluppo Locale GALPA Toscana. Azione 4D

non è stata presentata e non sarà presentata a valere su altre agevolazioni.

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente

DATA E FIRMA

Allegato 8 – Dichiarazione liberatoria fornitore

Il/la sottoscritto/a _____ C.F. _____

Nato/a a _____ Il / / ____

Residente in _____ (.) Via _____

In qualità di legale rappresentante dell'impresa _____

Con sede in _____ (.) Via _____

Codice fiscale _____ P. IVA _____

DICHIARA

1) che le fatture di seguito elencate sono state interamente pagate come segue:

N° fattura	Data fattura	Importo (euro)	Modalità di pagamento	Data di pagamento	N° documento di pagamento

e di non vantare pertanto alcun credito o prelazione sulle relative forniture;

2) che a fronte delle suddette fatture non sono state emesse note di credito;

3) che le forniture relative alle predette fatture sono nuove di fabbrica, prive di vincoli e presentano le seguenti matricole:

Descrizione fornitura	Numero di matricola	Matricola assente

DATA

TIMBRO E FIRMA DEL FORNITORE

Allegato 9: Dichiarazione dell'armatore/impresa di pesca

(da compilare in caso di soggetto beneficiario armatore/impresa di pesca e per ciascuna imbarcazione coinvolta nel progetto)

Il/la sottoscritto/a, nato/a a (Prov.) il,
C.F., in qualità di [legale rappresentante dell'impresa di pesca
...../ armatore], proprietaria ed armatrice del peschereccio di seguito identificato
dichiara

- di essere in possesso di licenza di pesca n. conforme all'Allegato A del
D.M. 26 gennaio 2012;
- di essere iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca presso la Capitaneria di Porto di

Il/la sottoscritto/a

dichiara inoltre che

- i dati del peschereccio interessato sono i seguenti
 - a) numero di registro UE: **XXXX**
 - b) nome del peschereccio **XXXXX**
 - c) porto di immatricolazione, nome e codice internazionale: **XXXXX**
 - d) matricola: **XXXXXX**
 - e) il titolare della licenza, proprietario e armatore è **XXXXXX**
 - f) l'imbarcazione è in armamento dal **XXXXX**
- l'attrezzo prevalente è:
 - rete a strascico**
 - rete a circuizione**
 - rete da posta**
 - palamiti**
 - rapido**

Data:

Firma:

Allegato 10: Facsimile Elenco della documentazione presentata

Nome/Ragione sociale beneficiario:

Residenza/Sede legale:

C.F.:

Elenco dei documenti allegati alla DUA

1. (Documento 1)
2. (Documento 2)
3. (Documento 3)
4. (Documento 4)
5. ecc.

DATA

FIRMA